P E L

DUCA DI S. MARTINO D. MICHELE RONCHI

CONTRA

D. LUIGI RONCHI

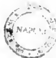
NELLA REGIA CAMERA DELLA SUMMARIA

COMMESSARIO DOTTISSIMO

L' Illustre Signor Marchese D. Agostino Cardillo

Presidente Decano della Regia Camera della Summaria, e Consultore della Suprema Giunta di Sicilia.







IL Barone di Paſſarello Luigi Ronchi il vecchio, inteſo ad ampliare viepiù lo ſplendore di ſua famiglia, comperò nel 1727. il feudo di Caſignano con ſuoi Caſali diſtrutti di Oliva, e Caſoria, di cui mancava, ſiccome manca tuttavia la prima inveſtitura. Egli, che in se contenea le volontà tutte de' ſuoi diſcendenti, e che poteva, ſenza che alcuno di eſſi poteſſe chiamarſene pregiudicato, ſtabilire la ſucceſſione del nuovo acquiſto in perſona de' primogeniti; volle perciò pattuir la compera colla eſpreſſa qualità di feudo *jure Francorum*, affinchè in ſiffatta guiſa da primogenito in primogenito ſi conſervaſſe. Queſta ſua volontà fu ſeguita, ed approvata dalla inveſtitura del feudo, che all' uſo de' Franchi egli ebbe nell' aſſenſo dal Principe impetrato nell' anno 1729. Nè coſa diſcorde dal Barone Luigi il vecchio ſi fece, in convenir la compera del feudo in sì fatta guiſa, da quello ch'eraſi prima praticato: perciocchè egli comperò da un primogenito, a cui per la non interrotta ſucceſſione di due ſecoli, ed anni venti, era il feudo ſempre da primogenito in primogenito pervenuto. E queſta non interrotta oſſervanza fu avvalorata dalla legge della inveſtitura ricevuta dal compratore, colle formole del diritto de' Franchi. Quindi paſſato il feudo dal figliuolo del compratore Domenico Ronchi, al ſuo primogenito attual Duca di S. Martino D. Michele Ronchi, corriſpoſe il conſentimento del coſtui fratello ſecondogenito D. Luigi Ronchi, il quale avendo domandato in Vicaria la ſola *vita, e milizia* ſu' feudi, già venne a confeſſare la ſucceſſione di quelli appartenere al primogenito, giuſta le leggi, colle quali aveа comperato quell' Avo, nella cui volontà ſi contenne anche la ſua.

Ciò non per tanto è posteriormente accaduto, che lo stesso secondogenito D. Luigi (sedotto forse, e lusingato da una inutile decisione del 1748. fatta dalla Regia Camera fra' fratelli de Sangro, in tempo che il feudo da 20. anni prima si ritrovava legittimamente passato in casa Ronchi) pretenda Casignano, e suoi casali Oliva, e Casoria di qualità Longobardica, per ottenerne la divisione. Or quanto vada egli errato ne' suoi disegni agevole sarà il dimostrarlo. Nè dovremo noi durar molta fatica, sì perchè egli non è difficile in se stesso, come perchè in rischiarar la ragione del nostro Clientolo siamo stati preceduti da altro dottissimo Avvocato, ch' è un de' principali ornamenti del nostro Foro. Sicchè resta a noi il carico di unire a tutto ciò, che 'l valent' uomo ha scritto, alcune altre nostre riflessioni, che per noi si credono alla difesa della presente causa opportunissime.

NARRAZIONE DEL FATTO.

EGli è adunque a sapersi, che possedeva il feudo di Casignano con suoi casali distrutti Odorisio de Sangro Marchese di S. Lucido, qual primogenito di sua rispettabilissima famiglia, quando si deliberò di alienarlo in beneficio del Barone Luigi Ronchi, che precedentemente ne avea la *tenuta*. Nell' istrumento, che porta l' epoca de' 4. maggio 1727. intervenne da una banda il Dott. D. Antonio Verdaro special proccuratore del Marchese venditore, e dall' altra il Barone Ronchi compratore. Asserirono le vicende accadute dall'anno 1720., epoca in cui il Barone Ronchi divenne tenutario di Casignano mercè lo sborso di duc. 42. m. Descrissero le giuridizioni del feudo col *banco della giustizia*, & *omnimoda giurisdizione*, *e cognizione delle prime*, *e seconde cause civili*, *criminali*, *e miste*, *col mero*, *e misto imperio*, *e potestà del gladio*, *quattro lettere arbitrarie*, *e potestà di componere i delitti*, *commutar le pene da corporali in pecuniarie*, *soddisfatta prima la parte lesa*, *proventi*, *ed emolumenti di detta giuridizione*, *e con tutte quelle cose*, *che sono di demanio in demanio*, *di servizio in servizio*, *di feudo in feudo*, *e di burgensatico in burgensatico*. Poi ne dettagliarono la qualità *dello stesso modo*, *e forma*, *siccome i predecessori Baroni di Casignano*, *e suoi Casali per lo passato meglio*, *e più pienamente l' hanno avuto*, *tenuto*, *e posseduto in virtù de' suddetti privilegj*, *e cautele*, *ed esso Sig. Mar-*

Marchese al presente il tiene gode, e possiede. E per ultimo, in parlando della evizione, pattuirono porsi il detto Sig. Barone Ronchi *nel luogo vice, e grado di detto Sig. Marchese con tutti quelli privilegj, ragioni, giuridizioni, preeminenze, ed usi, colli quali li predecessori Baroni di detta Terra di Casignano, e suoi Casali, ed altri beni predetti meglio, e più pienamente hanno avuto, tenuto, e posseduto, e detto Sig. Marchese al presente li tiene, e possiede.*

Nell' istrumento non si fissò il prezzo effettivo, ma si convenne di stare alla valuta da stimarsi da' Tavolarj Pietro Vinaccia, e Giuseppe Stendardo, eletto l'uno per parte del Marchese, e l' altro del Barone. *Et in caso* (son parole del patto) *i suddetti mag. Vinaccia, e Stendardo fossero tra di loro discordi debbono fra lo spazio di giorni sei eligere essi stessi il terzo, il quale debba determinare que' punti, ne' quali saranno discordi.*

Avvenne in fatti la discordia de' due apprezzatori in varj articoli, e sopratutto sulla qualità del feudo. Il Vinaccia lo giudicò Franco, e gli diede il valore di duc. 80316. 38. Lo Stendardo il credette Longobardo, e l'estimò per la somma di duc. 69155. Fu quindi, servata la forma del patto, prescelto per terzo il Tavolario Gallerano per dirimere i dispareri, fra gli estimatori de' feudi insorti.

Ma prima di passare innanzi alla narrazion de' fatti ulteriori, siaci permesso di avvertire, che dalle parole, colle quali fu convenuta la vendita, già comincia a comparire l'intenzione de' contraenti sulla qualità del feudo in contesa. Certamente le giurisdizioni criminali col *mero, e misto imperio, e potestà del gladio* indicano tutt' altro nel feudo, che usanza Longobarda. Di vantaggio col riferirsi al modo, *come meglio, e più pienamente* aveano posseduto gli altri Baroni predecessori del venditore, vennero a fissare la qualità più perfetta, qual è quella de' Franchi. Rimuove poi qualunque esitazione il leggere convenuta la vendita, *come esso Sig. Marchese al presente tiene, gode, e possiede:* non potendosi mai richiamare in dubbio, che tanto esso Marchese venditore, quanto tutti gli ascendenti suoi (cominciando dal momento in cui Lucrezia Brancaccio loro autrice acquistò il Feudo di Casignano.) avessero sempre posseduto da primogenito in primogenito. Ma queste, che sono innegabili conseguenze tratte dalla natura, e dall' espressioni del contratto, addivengono verità principali, subito che si ponga mente a' fatti successivamente accaduti.

 In-

Inforta la difcordia de' fentimenti de' due eftimatori, fecondo che da noi fi è divifato, e deftinato già il Tavolario Gallerano per comporla, prima che quefti aveffe incominciato la revifione de' due difcordanti apprezzi, comparve in Regia Camera un dinunziante a' 21. maggio 1728., e proccurò difturbar la pace de' contraenti. La coftui dinunzia varj capi conteneva, de' quali tornerà di breve la opportunità di ragionarne diftintamente: ma fra gli altri vi era quello, di doverfi dalla Regia Camera decidere, fe il feudo di Cafignano, Caforia, ed Olivola doveffe riputarfi di qualità Franca, ovvero Longobarda. Il Barone Luigi Ronchi, che avea ficuramente creduto di comprare un feudo nobile di diritto Franco per trafmetterlo a' difcendenti fuoi primogeniti, a veduta del difparere de' primi due eftimatori del feudo, e della dinunzia venuta in Camera, convenne col venditore in un efpreffo albarano firmato a' 30. novembre 1728. di doverfi il feudo dal Tavolario revifore apprezzare come feudo *juris Francorum*, e di non doverfi metter fuori l'apprezzo, fe prima non foffe per tale dal Tribunal della Regia Camera dichiarato.

Ma perchè i favj Giudici veggan più da vicino l'efpreffa volontà del compratore, e dal proprio fonte rilevino l'impegno, ch'e' nutriva, di avere il feudo colla qualità *juris Francorum*, non farà fuor di propofito quì trafcriver quanto fi convenne col fuddetto privato albarano. *Che l'apprezzo fuddetto* (quefto era il terzo apprezzo, che dovea farfi dal Tavolario Gallerano) *del menzionato nobil feudo di Cafignano, una con tutte le altre prerogative, giuridizioni, ed onoranze addette al medefimo, fi faccia colla qualità di feudo juris Francorum rifpetto a' feudali tantum, (giacchè rifpetto a' burgenfatici non può cadervi queftione circa la naturalezza): Che il fuddetto apprezzo non poffa pubblicarfi, nè fottofcriverfi, fe non interpofto farà decreto di Camera, ove da effo Sig. Principe fi è fatta iftanza dichiararfi detto feudo effere juris Francorum, sì perchè non fi trova la inveftitura di detto feudo, sì perchè anche quando fi trovaffe, pure dee detto feudo riputarfi de jure Francorum, ficcome in effo fono viffuti, e vivono i poffeffori, col qual decreto fi fpera certamente doverfi dichiarare effere juris Francorum, e folamente A MAGGIOR CAUTELA farfene confulta a S. M. C., e Cc. che Iddio guardi, per averfi la fua approvazione, e conferma: Che interpofto il fuddetto decreto per lo Tribunale della Regia Camera, debba immediatamente fottofcriverfi, e pubblicarfi l'apprez-*

prezzo suddetto, e dovrà esso Sig. Barone subito pagare quella somma, che verrà determinata da detto Sig. Donato in beneficio del detto Sig. Principe, a cui dovrà pagarsi vincolato, e l'altra somma, che resterà esso Sig. Barone dovendo, per compimento dell'intiero prezzo, dovrà esso Sig. Donato dichiarare di restar sospesa sino a tanto, che sarà da S. M. approvato, e confirmato il medesimo decreto del Tribunale della Regia Camera, col quale, come sopra si dichiara detto feudo di Casignano esser de jure Francorum, e venuta sarà detta approvazione, e conferma, con notarsi nel Regio Cedolario, e registrato sarà l'assenso ne' Regj Quinternioni, dovrà da detto Sig. Barone farsi il pagamento di detta restante somma unitamente coll' interesse alla ragione, che parimente dovrà dichiararsi da detto Sig. Donato, decorrendo detto interesse dal giorno della sottoscrizione del detto apprezzo, nè detto interesse, nè detta rimanente somma possa esigersi prima che sia venuta detta approvazione, di S. M. del detto decreto della Regia Camera, ancorchè in questo mentre si trovasse registrato l'assenso suddetto sopra la vendita del detto feudo ne' Regj Quinternioni: Che esso Sig. Principe debba proccurare di ottener da S. M. la detta approvazione, e conferma del detto decreto di Camera fra anni due decorrendi dal giorno, che sarà detto decreto interposto, fra il qual tempo dovrà darne copia autentica, e valida al detto Notar Tomasuolo, esecutoriato dal Regio Collateral Consiglio (quatenus però si possano esecutoriare le risposte di S. M. alla consulta della Real Camera); ed elassi i detti anni due, e non ottenendosi dal Sig. Principe l'approvazione, e conferma suddetta, possa, e vaglia esso Sig. Barone procurarla, ed ottenerla da S. M., anche bisognando con grazia, o con ammettersi a transazione, come proccuratore del detto Sig. Principe (inteso però esso Sig. Principe, o sua legittima persona) per mezzo dello stesso Notar Tomasuolo; il tutto a danno, e spesa di detto Sig. Principe.

Premesso tutto ciò, egli è chiaro, ed indubitatamente certo, che il Barone Luigi Ronchi volle acquistare i feudi colla qualità primogeniale, e per conseguenza da questi escluder volle i secondogeniti nel concorso co' primi. Oltre a che giova a proposito riflettere, che l'apprezzo secondo la qualità Longobarda avrebbe apportato al Barone Ronchi moltissimo risparmio. Ma costui, che si era deliberato di comperar quel feudo, per tramandarlo sempre unito ne' discendenti primogeniti, chiuse l'occhio

 a qua-

a qualunque interesse, e si contentò di pagar somma maggiore in prezzo della qualità Franca, ed in sostegno di quel perenne splendore della famiglia, ch' era stato l' unico principale scopo de' voti suoi.

E se il Tribunale della Regia Camera, oltre le pruove nascenti dal contratto istesso, ne chiegga delle altre estranee in conferma della volontà del compratore del feudo, primo acquirente in sua famiglia, di possederlo colla legge di primogenitura, noi non taceremo, che gli atti tutti del medesimo Barone Ronchi, sieno tra vivi, sieno di ultima volontà, comprovano la qualità del feudo *juris Francorum* da essolui voluta, e tanto sommamente desiderata. Nell' anno 1729. egli fondò una cappellania di suo patronato in annui duc. 72. Elesse per primo cappellano un suo figliuolo secondogenito nominato D. Carlo, e chiamò nel diritto attivo il suo primogenito, *che sarà erede ne' feudali*, sostituendogli i primogeniti *eredi ne' beni feudali*. Ecco le parole dell' istromento di fondazione: *di più vuole esso sig. Barone, che detto D. Carlo suo figlio non si possa ammovere da detta cappellania per tutto il tempo di sua vita. Ben vero dopo la morte di detto D. Carlo (che sia lontana) il jus di eliggere il cappellano nella cappellania suddetta sia, e debba essere del primogenito discendente di detto Sig. Barone, che* SARA' EREDE NE' FEUDALI, *o di quello, che terrà il luogo di primogenito. Ed in mancanza de'* PRIMOGENITI EREDI NE' FEUDALI, *il jus di nominare vada a beneficio de' discendenti mascoli di esso Sig. Barone, ed in mancanza di essi, in beneficio de' discendenti di femmine*. Nè diversamente opinò in morte. Coll'ultime tavole testamentarie del 1735. scrisse *erede universale, e particolare D. Domenico Ronchi benedetto figlio primogenito in tutti i beni feudali, e burgensatici annessi ne' beni feudali, cioè nel feudo di Casignano, e suoi casali disabitati di Casoria, ed Oliva, sito nelle pertinenze della Città di Aversa, con tutti i suoi beni burgensatici, e con ogni ragione, ed azione a detto feudo spettante*.

DOpo di avere da' divisati fatti rilevato in persona del Barone Luigi Ronchi la volontà di acquistare il feudo di Casignano *jure Francorum*, la ragion dell' ordine esige, che passiamo ad esporre gli altri non meno importantissimi fatti, onde si rileva, che egli realmente, come feudo di diritto de' Franchi lo abbia acquistato, e che sì fattamente ne sia stato

dal

dal Fisco , e dal Principe investito.

La dinunzia di sopra da noi mentovata, comparve in Regia Camera nell' anno 1728., cioè nell'intervallo di tempo tra la compera, e la spedizion dell' assenso. Un tal Filippo Torques, che ne fu l'autore, dinunziò, che la casa Sangro posseditrice di Casignano vi esercitasse la giurisdizione civile, criminale, e mista, anche in seconda istanza, senza veruna concessione; che dall'anno 1592. non erasi pagata la intera adoa alla Regia Corte; e che si dovesse determinare se quel feudo fosse *de jure Francorum*, o *de jure Longobardorum*.

Commessa cotesta triplice dinunzia al Razionale de Crescenzo (uomo peritissimo nella pratica feudale, e che per la sua somma probità meritò di essere promosso alla carica di Presidente) non mancò costui di esporre con sua relazione de' 12. luglio 1728. il fatto tal quale dal repertorio de' Quinternioni, e dal Cedolario si rileva, adattandovi poi il suo sentimento. In quanto al terzo capo concernente appunto la qualità del feudo, ei riferì di non esservi affatto la investitura, che la determinasse. Rilevò bensì, che ne' Quinternioni le più remote memorie di Casignano cominciano dal 1418. tempo in cui il possedeva un solo, cioè Carlo Sanframondo; e che da cotesta epoca si passa di botto all'anno 1452., quando cominciò a possederlo egualmente un solo feudatario, che fu Giacomo di Costanzo. Ma nell' esporre il modo dell'acquisto fatto dal Costanzo, riferisce le parole del repertorio in tai termini: *Nell' anno 1452. Giacomo di Costanzo asserisce lite insorta tra Catarina Sanframundo, e Giuseppe Pacifico di Aversa, e Galeazzo del Tufo sopra le once 171. e mezza promesse in dote a Catarina Sanframundo. Finalmente non volendo litigare vennero a convenzione, e ferno vendita a Giacomo di Costanzo di detti casali di Casignano, Casoria, ed Oliva, sopra della quale fu impetrato l'assenso, e registrato nel quinternione quinto fol. 104., il quale si ritrova disperso, e notato in detto Repertorio al fol. 71. a t.*

Passò il Razionale in seguito a rilevare quel che da' libri del cedolario appariva, il quale, secondo che è noto, comincia dal secolo XVI. In esso, per quanto dallo stesso Razionale de Crescenzo venne riferito, si trova tassato nel 1500. per Casignano, Casoria, ed Oliva, Luzio di Sangro, e Giuseppe Pacifico: e questa tassa con i due mentovati nomi continua nel cedolario per tutto l'anno 1508., 1525. fino all'anno 1536.. In quest' anno si veggono tassati Giovanni di Sangro, Berardino di Sangro,

gro,

gro , e Giovanni Pacifico , ed una sì fatta tassa corre in fino all'anno 1544. D' altronde si nota , come *nell'anno 1544. fu spedita la significatoria contra Giovannantonio Pacifico , per lo relevio debito alla Regia Corte per morte di Gio: Tommaso suo padre seguita a' 17. luglio 1529. per l' entrade feudali di Casignano, Casoria , ed Oliva* . Or quì di sfuggita siaci permesso di riflettere, che 'l Cedolario contradice a se stesso . Se dal 1508. 1525. 1536. fino al 1544. avea seguitato a possedere sempre Giovanni Pacifico, come entra poi Gio: Antonio a pagare il relevio per la morte di Gio: Tommaso seguita nel 1529. ? Certamente, o l'una , o l'altra parte è erronea; e ben possiam dire, che i disordini del Regno avvenuti tra 'l XV. , e XVI. secolo, e molto più la dura condizione di provincia , che allora principiò per noi, avesse influito sul Cedolario a cagionarne gli abbagli.

Seguita intanto il Razionale a riferirci , che il Cedolario nel 1553. porta spedita significatoria contra Placido di Sangro per morte di Bernardino suo padre per l' entrate feudali di diverse terre, e quarta parte del feudo di Casignano . Nel 1556. Placido istesso vendette questa sua porzione a Lucrezia Brancaccio. Nel 1560. Gio: Antonio Pacifico avendo venduta al Dottor D. Paolo di Bernardo la giuridizione di Casignano col patto di ricompera, cedette il *jus luendi* all' anzidetta Brancaccio , la quale poi ne fece uso. Nel 1572. sottoposta a subasta la parte del detto casale appartenente a Fabrizio , ed a Ferrante de Sangro , restò la candela estinta in persona della medesima Lucrezia Brancaccio ; e così in lei tornò di bel nuovo il feudo ad unirsi .

Ma che che siane di tali , e tante confusioni del Cedolario , certissima cosa egli è, per quanto riferisce lo stesso Razionale incaricato, che dall'acquisto di Lucrezia Brancaccio del 1572. fino a' dì nostri Casignano è stato sempre posseduto da' soli primogeniti . Di fatti alla Brancaccio nel 1573. succedette il suo primogenito Placido de Sangro . A Placido succedette nel 1581. Niccola, alias Placido il giovane . E sebbene si ritrova costui tassato con distinzione di tre quarte parti , e di una quarta parte del feudo di Casignano ; pur nondimeno possedette sempre l'intiero feudo indiviso, secondochè indiviso l'aveano posseduto la bisava, l'avo, ed il padre. Deesi perciò supporre , che siccome si trovava il primo errore della divisione , così gli altri scrittori del Cedolario di epoca posteriore seguitarono a secondare

dare le prime tracce, senza curar dell'abbaglio.

Apparisce dalla stessa relazione formata sul libro del Cedolario, che cotesto Nicola, alias Placido, fece refuta precedente Regio assenso in benefizio di *Luzio di Sangro suo figlio primogenito del casale di Casignano abitato, Casoria, ed Oliva inabitati, juxta tamen feudi antiqui paterni formam, & privilegiorum, & cum omnibus vassallis, redditibus quibuscumque, banco justitiæ, & omnimoda jurisdictione, & cognitione primarum caussarum civilium, criminalium, & mixtarum, mero, mixtoque imperio, gladii potestate, & quatuor litteris arbitrariis.* Mortosene il refutatario Luzio, passò Casignano al primogenito Placido: mancato questi nel *1672.* passò al primogenito di lui Domenico de Sangro: e così perennemente da primogenito in primogenito. L'ultimo passaggio fu nel *1719.*, quando per la morte del possessore Francesco de Sangro comparve in Regia Camera la Marchesa di S. Lucido, chiese la intestazione di Casignano in persona di Odorisio suo figliuolo primogenito, ed in effetto l'ottenne, senza farsi menomo conto di D. Luigi de Sangro figliuolo secondogenito, siccome non si era fatto conto di tutti gli altri moltissimi secondogeniti Sangro dall'anno 1572. in poi.

Premessi tai fatti, cominciò il suo parere il Razionale de Crescenzo dal punto delle giuridizioni, come di quelle, che andando sempremai congiunte alla sola usanza Franca, contribuivano molto allo sviluppo degli altri articoli in questione. Riferì, che per la perdita della investitura mancava il titolo primordiale; tuttavolta esistevano tre antichi Regj assensi sopra tre contratti, ne' quali cotal giuridizione si legge espressata. Rispetto al secondo capo di denunzia, di non essersi pagata l'intera adoa, addusse la partita del Banco, d'onde si rileva la compera fatta dal Marchese Domenico de Sangro sopra diverse adoe di Casignano. In fine venne a parlare del terzo punto della dinunzia sulla qualità del feudo, rilevando a ragione, che dopo la costituzione dell'*Imperador Federigo, ed il capitolo del Re Carlo, per li quali furono dichiarate le concessioni de' feudi de jure Francorum, non restava più che dubitare, maggiormente, ove le concessioni apparivano fatte dopo detto capitolo del Re Carlo.* Facendosi poi carico delle altrui obbjezioni, francamente soggiunse così. *Quantunque nel Cedolario dell' anno 1500. apparis̄cano tassati Luzio de Sangro, e Gio: Antonio Pacifico, e che continuava detta divisione; ad ogni modo per l'* *acqui-*

acquisto di Lucrezia Brancaccio vedova del qu. Niccolò di Sangro, si erano unite per intiere le porzioni tutte in persona di essa Lucrezia, per morte della quale eran succeduti sempre i primogeniti in detto feudo. Nè tralasciò di rammentar, che *cotale circostanza bastava ad indurre il jus della primogenitura, e reputarsi il feudo de jure Francorum, secondo l' Isernia nel* §. *praeterea ducatus num.* 37. *ad* 38. Avvertì di vantaggio l' uomo peritissimo la generale consuetudine di Terra di Lavoro, e l' interesse del Fisco, che *i feudi non si dividessero per infiniti danni, e pregiudizj, non meno del padrone, che de' vassalli, motivo per cui erano affatto aboliti li jussi Longobardi.* E per ultimo, nell'atto che si rimise alla prudenza del Tribunale, come era dovere, non seppe tacere di sembrargli *vanità somma il sostener la qualità Longobardica.*

L' Avvocato Fiscale Santoro, il quale inteso molto avanti nella ragion feudale, il dì 5. settembre 1728. in dorso di sì dettagliata relazione scrisse la sua, quanto breve, altrettanto dottissima istanza. Pel primo capo concernente le giurisdizioni, domandò proporsi la causa in Ruota. Pel secondo, sul punto dell' adoa, si rimise. Pel terzo, che forma l' oggetto della disputa presente, sì fattamente opinò: *quo vero ad tertium, stante quod Illustris possessor vivit de jure Francorum, non impedit quin non molestetur.* Ecco come egli menò buono il sentimento del Razionale, non perchè ignorasse le divisioni registrate nel Cedolario, ma perchè conobbe bene, che il modo di vivere de' possessori, e non mica il libro del Cedolario dovesse caratterizzare il feudo Franco, o Longobardo. Venne con ciò a dimostrare, che la famiglia Sanframondo, e Pacifico vivendo forse secondo l' uso Longobardo l'avea fatto divisibile: i Sangri all' incontro, col vivere quasi per due secoli *jure Francorum*, l'avevano renduto retaggio de' soli primogeniti.

Non per tanto il Marchese di S.Lucido, per evitar qualunque contesa nel possesso della giurisdizione, ch' era l' unico articolo adocchiato dall' Avvocato Fiscale Santoro, offerì per transazione la somma di duc. 30, *con espresso patto di non doversi procedere a nuova tassa in futurum per detta giurisdizione, ma continuarsi colla medesima, come si era praticato per lo passato.* Accettata dal Fisco la transazione, e propostasi la causa in Regia Camera il dì 12. del mese di Gennajo 1729., rimasero assoluti tutti e tre gli articoli in contesa. Decise il Tribunale: *Quod respectu secundi, & tertii capitis contentorum in relatione magni-*

gnifici Rationalis de Crescenzo fol. 14. dentur ordines juxta instantiam Regii Fisci: la qual decisione val tanto, quanto se si fosse detto, *ill: possessor non molestetur*. In cotal modo restò giudicato, che non militasse la dinunzia sull'adoa, e che il feudo si avesse a riputar di qualità Franca, *ex quo Illustris Possessor vivit de jure Francorum*. E così di pari consentimento del Fisco, e delle parti, si spediron dal Tribunale gli ordini del *non molestetur*.

Il Tribunale medesimo, riguardo al primo capo della dinunzia concernente le giurisdizioni, accettò l'offerta de' duc. 30, unicamente per lo passato; e per l'avvenire impose, che si formasse la nuova tassa. Siegue il decreto: *Respectu vero primi capitis, similiter contenti in relatione prædicta, acceptetur oblatio ducatorum triginta pro pretio decurso usque ad præsens tempus, quibus solutis, Illustris possessor non molestetur. Verum ex nunc in antea fiat taxa pro jurisdictione prædicta, de qua fiant notamenta, ubi opus fuerit, pro cautela Regii Fisci, ipsamque teneatur dictus Illustris possessor solvere quolibet anno in futurum.*

Passato in giudicato questo decreto sopra tutti e tre i divisati capi di dinunzia, e pagati i duc. 30., rimaneva ad eseguirsi l'ultima parte limitata nella sola nuova tassa delle giurisdizioni. Il Razionale di Tommaso, che fu incaricato di questa materialissima esecuzione, credette suo dovere in data de' 12. febbrajo 1729. far la seguente relazione: Che la giurisdizione criminale, la quale esercitavasi da tanto tempo in Casignano era opposta alla qualità, e naturalezza del feudo; giacchè appariva da' libri del cedolario di essere stato un tal feudo diviso per lo corso quasi di un secolo, e di essere tuttavia intatta una tal divisione; e comechè in esso fosse da gran tempo succeduto il primogenito, pure ciò non cambiava la qualità di feudo Longobardo, cui appartiensi la divisione, e dalla cui natura pure lontanissima è la giuridizion criminale: Che dovendosi quindi questa giuridizione tuttavia lasciare al possessore di detto feudo, conveniva farne nuova tassa, e far pagare l'attrasso dal dì della usurpazione: Che l'adoa appariva tassata in duc. 27. per li detti tre feudi inabitati, quandochè non si eran pagati ne' tempi posteriori, che ducati 13.: Che doveasi pagare il rilevio duplicato per l'attrasso fatto alla morte di Placido di Sangro, e dell'ultimo possessore; e che doveasi pure far la tassa per la giuridizione delle seconde cause, con correggersi tutti gli errori sopradetti: anzi avendo esso fatto una nota di tutti

gl'

gl' interessi fiscali disse, che questi ascendevano a duc. 2597.

Intanto il Marchese Sangro, che aveva già venduto il feudo al Barone Ronchi, avendo premura per la registrazione dell'assenso, confutò con ragionatissima istanza l'opinion del Tommaso. Non di meno per acquistar la pace offerì duc. 400. inclusivi que' duc. 30. già pagati; a condizione bensì di soddisfare i rimanenti ducati 370. *subito che erasi interposto dalla Regia Camera decreto di non essere molestato per le cause contenute tanto nella relazione del Razionale de Crescenzo, che del Razionale de Tommaso, niuna affatto esclusa, ed in virtù di detta somma offerta si fossero intese, e quatenus opus de novo concedute, e vendute a di lui benefizio le giurisdizioni espressate in detta relazione, senzachè il Fisco avesse potuto più in futurum pretendere cosa alcuna, o molestarlo, e venutane anche l'approvazione dal Signor Vicerè colla consulta, che dovea farsi dal Tribunale della Regia Camera.*

Il Fisco accettò l'offerta, comechè vi aggiugnesse poche postille. E sull'articolo della qualità del feudo, non stimando di guastar la materiale registrazione antica del Cedolario, volle *che restino i feudi, o feudo suddetto così dividuo, e distinto, come si trova divisamente tassato nelli libri del Cedolario, senza immutarsi punto la loro naturalezza, sebbene, in quanto al modo della successione in ciascuna parte, il Fisco non impedisse, che si continui il possesso di succedervi il primogenito.*

Chi per poco mediti su queste postille fiscali, e le confronti col succennato decreto della Camera, e colla precedente istanza fiscale del Signor Santoro, non troverà tra loro la menoma ombra di differenza. Il Santoro, e la Regia Camera non avevano mai deciso, che il feudo di Casignano fosse stato sicuramente *de j[ure] Francorum*, ignorandosene affatto la investitura; ma confermarono la ragione de' primogeniti per quel solo potentissimo principio, *ex quo possessor vivit de jure Francorum*. Non altrimenti le suddivisate postille: esse lasciarono il feudo nel primo materiale stato di divisione, ma permisero, che a seconda del possesso seguitasse a succedere in tutte le parti unite del feudo il solo primogenito. In così fatta guisa il feudo, tuttochè si trovasse con distinzione di quattro parti notato nel Cedolario, venne a dichiararsi regolato nella successione secondo l'uso de' Franchi.

In seguito la Regia Camera uniformatasi alla istanza fiscale con particolare rappresentanza de' 28. marzo 1729. espose al Vicerè

nè tutti i fatti testè da noi rammentati, cominciando dalla prima denuncia del Torques. Seguentemente trascrisse le postille, e la istanza fiscale, conchiudendo di essere stati di uniforme sentimento, *che in quanto al modo della successione si continui il possesso di succedervi il primogenito*. Finalmente il Vicerè in aprile dello stesso anno interpose la sua autorità sul sentimento della Regia Camera incaricandole, che *l'esegua con tutte le circostanze, e patti che propone*.

Sarebbe un ardire il supporre che l'Avvocato Fiscale, il supremo Tribunale della Summaria, e più il Vicerè, abbiano voluto ingannar le parti facendo promesse elusorie, e contradicenti. Ed in vero se il feudo avesse dovuto restar dividuo, per esser poi soggetto a nuove suddivisioni, giusta l'uso de' Longobardi; a che valeva il permesso, che continui il possesso di succedervi il primogenito? Senza fallo, per rendere operative le decisioni approvate dalla Sovrana potestà, e per ischivare l'orribil contraddizione, si dee dire, che ciascuna parte di Casignano costituendo un feudo da se, seguitasse a passare unita da primogenito in primogenito: e ciò tanto pel possesso, e per la volontà delle parti, che per la espressa approvazione del Signore del feudo.

Tale fu la intelligenza data dalla casa Sangro venditrice, e dal Barone Ronchi compratore. Siccome costui nel pattuire l'apprezzo *de jure Francorum* aveva incaricato all'apprezzatore Gallarano, di non dar fuori il suo sentimento, se prima la Regia Camera non avesse approvata una tal qualità; così dopo tanti specchiatissimi giudicati immediatamente fece presentar l'apprezzo dal Gallarano, ed a norma di questo ne pagò il valore. Anzi è da avvertire, che il Tavolario Gallarano nel venire alla valutazione del feudo, riferì prima gli atti fabbricati in Regia Camera, indi avendo per indubitato, di essersi accordata la successione *da primogenito in primogenito* n'espresse il valore nella somma di duc. *76460. 1. 16*.

Volle adunque il Barone Ronchi acquistare un feudo di diritto primogeniale, e di fatti l'acquistò, mercè la dichiarazione fattane dalla Regia Camera, e l'approvazione avutane dal Vicerè. E in seguela n'ebbe la investitura di feudo Franco nell'assenso impetrato a' 17. ottobre 1727., ridotto poi in privilegio a' 23. aprile dell'anno 1729., e registrato finalmente nel mese di dicembre del medesimo anno. Ed in questa forma passò il possesso dalla casa di Sangro alla persona del Barone Ronchi, e quindi a

 que'

que' suoi discendenti primogeniti, per li quali intese, e volle giudiziosamente acquistare.

Finiscono quì tutti i fatti tra Casa Sangro, e Casa Ronchi. Quel che posteriormente avvenne a' Sangri non sarebbe di nostra cura. Non di meno accenneremo due decisioni del 1748. e 1749. per li soli Sangri interposte, senza veruna intelligenza di casa Ronchi posseditrice di Casignano. Nel S. R. C. domandò il secondogenito Luigi di Sangro la porzione del prezzo del feudo, venduto dal Marchese Odorisio suo fratello primogenito. Passata la causa nel Tribunal della Regia Camera giudice competente a dichiarare la qualità de' feudi; fu quì deciso ben due volte: *Feudum Casignani fuisse, & esse de jure Longobardorum*. Il male di allora si fu il non sentirsi affatto quel Barone Ronchi, presso di cui già da venti anni ritrovavasi passato il feudo: ed il male attuale si è appunto, che trovasi disperso il processo, su del quale la Regia Camera il suo decreto interpose. Se il Barone Ronchi fosse stato chiamato in quel giudizio, non avrebbe mancato di presentar le carte per confutar la domanda di Luigi Sangro, e molto più per dimostrar le leggi, colle quali egli aveva acquistato. E se si rinvenisse il processo, con probabilità si leggerebbe in esso, che l'attore medesimo parlando soltanto delle antiche circostanze della sua casa, non metteva in dubbio, che'l feudo nell'entrare in casa Ronchi ebbe una rigenerazione. Con sì fatte ragioni, o non si sarebbe deciso per la qualità Longobarda, o sarebbe stata ben distinta la Longobarda nella famiglia Sangro, la Franca ne' Ronchi. Ci porta a questa probabilità la stessa autorità del Consigliere Giacomo Castelli, in quel tempo avvocato del secondogenito Luigi de Sangro. Francamente egli conchiuse la sua allegazione in istampe de' 16. gennajo 1747. ne' seguenti termini. *Succeda pure da quì innanzi il solo primogenito esclusi gli altri: abbia da osservarsi come legge da tutti quelli, che verranno in appresso, che il primogenito solo succeda. Tutto ciò non può, nè dee arrecar pregiudizio a chi avea diritto antecedentemente. Ogni legge, ogni ordine guarda il tempo di avvenire, non il passato. Se la virtù e possanza delle ordinazioni nuove estender si volesse anche al passato, sarebbe un isvolgere sossopra le cose. Sia dunque degli altri venturi successori quel che vogliono, al sicuro il Signor Marchese ha giuste ragioni di godere del suo diritto, e*

di

di aver parte nella successione del feudo, già delata per la morte del fu comune padre.

Passiamo più oltre ne' fatti. Il Barone Domenico Ronchi figliuolo primogenito del Barone Luigi acquirente, e possessore pacifico del feudo di Casignano, cessò di vivere nel 1786 lasciando di se due figliuoli maschi, cioè il Duca di S. Martino D. Michele, e 'l secondogenito D. Luigi Ronchi. Coll' ultima sua disposizione scrisse erede il Duca primogenito, istituendo una primogenitura agnatizia, nella quale sostituì D.Luigi, e i suoi discendenti maschi. Formò poi per lo secondogenito una particolare istituzione in ann. duc. 1100., sua vita durante, e gli fece altri prelegati in compenso *di tutti li suoi dritti, della legittima, vita e milizia, doti, e successioni materne, metà consuetudinaria, eredità devolvende, e di tutto ciò, che potesse appartenerli;* anzi gl' ingiunse il penale precetto, che *quando non avesse il testamento accettato, gli si dasse la sola legittima, e vita e milizia*. Credette D. Luigi pregiudizievole a lui l'accettazione; perlocchè rinunciando formalmente al testamento, domandò in Vicaria, che gli si desse la legittima ne'beni liberi, *la vita milizia ne' feudali*; tanto ebbe egli stesso per vero, che oltre della vita e milizia, non poteva altro pretendere. Ed ecco quì l'osservanza perenne della famiglia Ronchi, e la loro piena cognizione della vera qualità del feudo, postochè Domenico nel suo testamento, e D. Luigi nella sua istanza di sola *vita e milizia* favellarono.

D.Luigi istesso non prima del 1789., per aver forse la delizia di attaccare il suo fratello primogenito in tutti i Tribunali, ricorse in Regia Camera, e quivi non più la vita e milizia, ma la metà intera del feudo si fè ardito a pretendere, sul pretesto, che 'l feudo nel 1748. fosse stato dichiarato *de jure Longobardorum*. Tentò così di addurre per giudicato contra del Ronchi quel giudizio, che senza il Ronchi era stato fatto:. e tentò di sorprender l'animo religiosissimo de' Giudici, confondendo le vicende della Casa Ronchi con quelle di Sangro, o facendo vista d'ignorare i contratti, le decisioni, e l'assenso del 1727. 1728. 1729.

Il supremo Tribunale della Regia Camera nulla curando le vantate decisioni del 1748, e del 1749., sottopose la domanda di D. Luigi al termine ordinario. Compilato questo, siamo presso ad attendere la decisione; e ad implorarla ne' termini che corrispondono alla verità, ed alla giustizia. Sarà adunque pregio dell' opera l' esporre:

 Pri-

Primo, che non è sicuramente dimostrato, che il feudo in controversia nella sua origine sia stato di diritto Longobardo: e che per qualunque dubbio nasca oggi sulla qualità di un feudo, debba sempre prevalere la qualità Franca, non meno per l'attuale polizia del Regno, che per gl'interessi fiscali.

Secondo, che anche quando voglia concedersi l'originaria qualità Longobarda, pure debba in esso serbarsi la successione primogeniale, per esservisi introdotta da due secoli ed anni venti, e per altre particolari ragioni.

Terzo, che qualunque avesse dovuto essere il modo di succedere in questo feudo presso la Famiglia de' Sangri, entrato poi in Casa Ronchi, debbasi la successione colla legge di primogenitura regolare: tra per esserne i secondogeniti esclusi dall'espressa volontà del primo *questrore* del feudo, approvata non meno dal Fisco, e dal Tribunale della Regia Camera, che dal Vicerè di quel tempo, e per essersene ancora nell'assenso dell'anno 1729. spedita l'investitura di feudo Franco; il che toglie, ed estingue ogni altro dubbio ulteriore.

Quarto, che niente valgano le obbjezioni proposte dal valentissimo Avvocato di D. Luigi nelle due allegazioni date alle stampe.

CAPO I.

Non è sicuramente dimostrato, che il feudo controvertito nella sua origine sia di diritto Longobardo, e nel dubbio dee sempre prevalere la qualità Franca, non meno per la polizia del Regno, che per gl'interessi fiscali.

§.I. Non è dimostrato, che il feudo sia nella sua origine d'indole longobarda.

IL valentissimo Difensore del secondogenito D.Luigi Ronchi crede, che sul nascere del feudo di Casignano, Casoria, ed Oliva fosse dalle mani del Principe surto colla qualità di feudo Longobardo, e quantunque mancasse di questo l'originaria concessione, egli reputa, che dal repertorio de' Quinternioni si tragga tanto, quanto basti per crederlo sicuramente nella origine sua feudo di natura divisibile, e per tal modo non rimaner luogo all'esame, se nel dubbio debbasi la successione feudale col diritto Franco, ovvero Longobardo regolare. Ma non sarà fuori proposito ripeter quì le parole stesse del repertorio, per veder quale sia la certezza della qualità del feudo, che da esse il valentuomo indubitatamente trae. Nel repertorio sta-

sta scritto: Nell' anno 1452. Giacomo di Costanzo asserisce lite insorta tra Catarina Sanframundo, e Giuseppe Pacifico di Aversa, e Galeazzo del Tufo sopra le once 171. e mezza promesse in dote a Catarina Sanframundo. Finalmente non volendo litigare vennero a convenzione, e ferno vendita a Giacomo di Costanzo di detti casali di Casignano, Casoria, ed Oliva, sopra della quale fu impetrato l' assenso, e registrato nel Quinternione quinto fol. 104., il quale si ritrova disperso, e notato in detto repertorio al fol. 71. a t.

Da un sì fatto informe repertorio trae l'Avversario la prima conghiettura della presunta divisibilità; anzi ideandosi a bell'agio parentela, liti, intestazione di metà del feudo, ed altre vicende tra le tre persone nominate, già suppone dimostrato il suo assunto. Egli il valent'uomo, adattando alle parole del repertorio un fatto uniforme agl'interessi della sua causa, finge, che Matteo Sanframundo fosse stato l'ultimo possessore del feudo, e che lasciasse due sole figliuole, l' una maritata con Giovanni Pacifico, l' altra con Galeazzo del Tufo: che ognuna di esse concorresse alla successione della metà: ma siccome eransi promesse in dote alcune somme a Catarina moglie del Pacifico, pretendesse l' altra, che le somme promesse si ponessero in collazione: che quindi nacque la lite, e la lite agitossi *sopra l'once 171. e mezza, promesse in dote a Catarina dal qu. Matteo Sanframundo*.

Togliam di mezzo la immaginazione, e troveremo, che in realtà è totalmente a noi ignoto chi fossero questi tre nominati Sanframundo, Pacifico, e del Tufo, nè si sa con quai principj, e con quali carte egli ne possa tanto sicuramente ragionare. Quando siamo a conghietture, chi ci proibisce di esporre eziandio le nostre? Può stare, diremmo, che qualcheduno de' mentovati Pacifico, del Tufo, e Sanframundo, possedesse in semplice tenuta l'intiero feudo, o parte di esso, seguitandosi a serbare presso di un solo la feudalità. Può stare, ch' eglino fossero tanti compratori particolari precedente l'assenso viceregio, giacchè allora non ancora trovavasi emanata la *pramm.4. de Feudis* detta de'9.capi. Può stare, che il solo Matteo Sanframundo qual possessore feudatario, figliuolo, o fratello di Carlo, ne avesse promesse le once 171. e mezza in dote a Catarina sua figliuola, e che il Pacifico, o il Tufo fossero nati da altre figliuole dello stesso Matteo; talchè uno di essi rappresentasse solo la figura di feudatario, e l'altro di creditore dotale.

Può stare, che de' due uomini colà notati, uno fosse stato marito di Catarina, e l'altro figliuolo di lei procreato con altro marito, o figliuolo della predefonta primogenita di Matteo Sanframondo. Può stare, che il Pacifico fosse stato forse marito di Catarina, e che Galeazzo del Tufo qual creditore con assenso volesse per se solo assorbir l'intiero prezzo del feudo, negando a colei la dote costituitale in once 171., e ciò si uniforma più all' espressioni del repertorio, dove si asserisce *la lite insorta sopra le once 171. promesse in dote a Catarina*. Del resto noi versiamo nella interpetrazione di un fatto privatissimo, avvenuto ne' principj del secolo XV., e poi registrato molto tempo dopo la dispersione del Quinternione, dove forse stava meglio distinto: e anzi di un fatto registrato infelicemente nel repertorio fatto da Sebastiano Sergio sotto il Regno di Filippo III., che vuol dire quasi due secoli dopo. Laonde se tra le caligini delle antichità ha pensato il Contraddittore di entrar nel regno de' possibili, potremo con buona ragione entrarci anche noi, sostenendo quelle probabilità, che sembrano meglio favorite dalla lettera del repertorio.

Or se niuna conseguenza dal repertorio de' Quinternioni trar si puote, ed il libro del Cedolario, per quanto rilevammo nella sposizion de' fatti, non è chiaro; par che mal si deduca di essere indubitatamente i feudi di qualità dividua. Anzi per l'opposto rilevando noi di essersi Casignano, e suoi Casali nell' anno 1418. posseduti dal solo Carlo Sanframondo, e quindi nel 1452. per titolo di compera dal solo Giacomo di Costanzo, sembra, che senza farcisi arbitrio veruno, ci debba il Tribunal della Regia Camera permettere di asserire, che fino a quest' epoca si possa sicuramente il controvertito feudo riputare d'indole Franca. Nè osta la divisione, che dopo di quest' epoca dall' anno 1505. comincia sul libro del Cedolario a comparire, vedendosi tassati in quest' anno, come possessori de' feudi di Luzio di Sangro, e Giuseppe Pacifico: perciocchè il feudo, che nell' anno 1452. era tutto intero a Giacomo di Costanzo pervenuto, non potette sicuramente per divisione legale, val quanto dire per successione, ritrovarsi diviso tra'l Sangro, e'l Pacifico, casati diversi tra loro, e diversi ancora dall' altro del precedente possessore, il quale fu Giacomo di Costanzo. Dobbiamo necessariamente adunque supporre una divisione per fatto d'uomo, avvenuta per mezzo di contratti avvalorati dall' assenso viceregio. Imperciocchè sappiamo per testimonianza di

Fran-

Francesco de Ponte, che fosse solito al tempo di Ferdinando I. aggiungersi alle investiture la clausola: *Eaque omnia in totum, vel in partem vendere, alienare, permutare, donare, in dotem dare, & de eis tam inter vivos, quam in ultima voluntate facere, disponere possint, & valeant, ut de re feudali nostro Regio assensu & beneplacito interveniente*, e di trovarsi molte concessioni di que' tempi fornite di quelle clausole (1). Queste tali divisioni, solite a farsi per fatto d'uomo prima della emanazione della *pramm. 4. de feudis*, non facevano il feudo di jus Longobardo, ma in ciascuna parte del feudo alienato serbavasi la legge della successione primogeniale. Se adunque nel libro del Cedolario vedesi il feudo di Casignano prima distinto in due parti fra due persone, che non avean potuto averlo per successione, ma per titolo speciale, e legittimo di vendita, non può il valente Avvocato del secondogenito trarne ragione per crederlo sicuramente un feudo Longobardo. E da quella prima divisione non avvenuta per legittima successione potette forse derivare, che dapoi per errore si fosse fra'successori per qualche tempo il feudo diviso, come se fosse stato di diritto Longobardo.

E quello, che viepiù conferma il nostro assunto, si è, che posteriormente riunite tutte le quattro parti del feudo di Casignano in persona di Lucrezia Brancaccio nell'anno 1572., ed essendosi in seguito sempre da primogenito in primogenito posseduto, seguitò nel libro del Cedolario a descriversi *pro quatuor partibus*. Questo fa vedere, che il feudo non era Longobardo, perciocchè avrebbe dovuto descriversi, qualora il fosse stato, per tante parti, per quanti erano i figliuoli di ciascun feudatario, che veniva a mancare, e non già sempre costantemente descriversi per quattro parti in testa del solo primogenito. Che se taluno domandi, per qual ragione siesi nel Cedolario continuata la materiale divisione del feudo in quattro parti; risponderemo, che registrati una volta così, per li diversi acquisti fatti da Lucrezia Brancaccio nell'anno 1572., gli offiziali del Cedolario, a' quali non competea la ispezione della qualità del feudo, ma sibbene della tassa, notarono il nome del solo primogenito; che solo sempre in seguito il possedette: e trovando fin dal 1572. usata la formola *pro quatuor*

(1) *De Ponte consf.* 57.

suor partibus, seguitarono a servirsi materialmente della stessa. Dov' è adunque, che il feudo di Casignano, per li libri del repertorio non meno, che del Cedolario, sia sicuramente un feudo di natura divisibile?

§. II. La indivisibilità del feudo è più convenevole all' indole del contratto feudale.

SE il Tribunal della Regia Camera non trova tanto negl' indicati libri, quanto basti per diffinirlo nella sua origine per un feudo Franco, nel dubbio dovrà sempre la successione colla legge di primogenitura regolarsi. A compiere questa dimostrazione ci sarà d' uopo procedere ordinatamente. E primieramente converrà dimostrare, che la indivisibilità del feudo è più convenevole alla natura dello stesso: che da' Normanni introduttori de' feudi nelle nostre regioni non fu riconosciuto nella successione feudale, che il diritto di primogenitura: che le antiche, e le novelle leggi di questa Monarchia, han sempre desiderato l' unità ne' feudi, ed aborrita la divisione: e finalmente, che dopo essersi nel nostro Regno renduto generale l' uso de' Franchi in ordine alla successione, legittima conseguenza sia, di doversi nel dubbio al Longobardo l' uso Franco anteporre.

La introduzion de' feudi, avvenimento che fu una volta in Europa, e che ne cangiò la faccia politica, e civile, ha dato occasione a molte dotte ricerche. Chi, come per lo più accade, trascinato dalla passione della materia che tratta, ne ripete i principj della più alta antichità, e chi si contenta di darle più recente origine: *Maraviglioso spettacolo* (dice il gran Montesquieu) *è quello delle leggi feudali. Un annosa quercia si eleva in alto; l' occhio ne scorge da lungi le foglie, si avvicina, ne vede il ceppo, ma non ne penetra le radici: bisogna scavar la terra per rinvenirle* (1). Pare però indubitato, che i popoli della Germania avessero de' feudi arrecato in Francia a bella prima la forma, e dopo perfezionatane la natura: giacchè presso i due grandi istorici Cesare, e Tacito, ritrovansi costumanze Germaniche, che additano in lontananza i pri-

(1) C' *est un beau spectacle celui des loix feodales. Une chêne antique s' éleve; l' oeil en voit de loin le feuillages; il approche, il en voit la tige, mais il n' en apperçoit point les racines: il faut percer la terre pour le trouver. Montesquieu esprit des loix liv.* 30. *Chap. I.*

i primi semi del governo feudale (1).

Ma tra i popoli della Germania, che i Franchi sieno stati i primi inventori de' feudi, non rimane luogo ad ulteriormente dubitarne dopo le illustri ricerche del Molineo (2), dell' Altaserra (3), del Bignonio (4), del Tommasio (5), dell'Erzio (6), dell' Ittero (7), del Willendigio (8), e d' infiniti altri valenti scrittori. In fatti per la prima volta s'incontra fatta menzione de' feudi nella storia de' Franchi, e da questo popolo noi sappiamo essersi le più antiche leggi promulgate nella materia feudale. Nè altronde derivano le principali voci, e le più usitate formole del diritto feudale, il modo di concedere i feudi, il fine per cui si danno, le condizioni colle quali si ricevono, li giudizj nelle cause de' feudatarj, la legge di devoluzione per cagion di fellonia, ed infiniti altri diritti feudali, che ne' capitolari de' Re de' Franchi, nelle leggi Saliche, e nelle formole di Marculfo si leggono.

Uomini versatissimi nella storia di questa nazione inoltrarono le loro ricerche, per individuare il modo, ed il tempo della introduzion de' feudi presso de' Franchi. I più sensati convennero, che fu stile de' nobili di quella nazione, non altrimente che a giorni nostri intervenire veggiamo, il desiderar degli uffizj presso de' loro Principi, a' quali per ragion dell' ufizio giurar dovevano fedeltà: e quindi furono prima chiamati *leudes*, e posteriormente *Vassi*, o *Vasalli*, voci, le quali secondo le ultime dotte ricerche di Ludovico Antonio Muratori (9) nella loro originale lingua altro dir non volevano, che *cortigiani*, e *fa-*

(1) Cesare *de bello Gallico lib. VI.* Tacito *de moribus Germanor.* legganfi di Montesquieu i libri 30., e 31. dello spirito delle leggi; e Guglielmo Robertson nell'introduzione alla storia di Carlo V.

(2) *Comm. in Cons. Paris. tit.* 1. §. 1. & 13.

(3) *De orig. & statu feud. pro moribus Galliæ cap.* 1.

(4) *Not. ad Marculph.*

(5) *In orig. feud.* §. 9. & *Select. capitibus juris feud.* §.3. 34.36.

(6) *Diss. de feud. obl. p.* 1. §. 2.

(7) *De feud. Imperii cap.* 1. §. 2. 8. 9. & 10.

(8) *Dissert. de incongrua applicat. juris Longobard. ad feud. German.* §. *V. seq.*

(9) *Dissert. XI.*

familiari. De' primi Re de' Franchi ci dice Gregorio Turonese (1), che furono afflitti da una indicibile scarsezza di oro, e di argento. *Recordemini* (son sue parole) *quod caput victoriarum vestrarum Clodoveus fecerit, qui adversos Reges interfecit, noxias gentes elisit, patrias gentes subjugavit, quarum Regnum vobis integrum, illesumque reliquit, & cum hoc faceret, neque aurum, neque argentum, sicut nunc est in thesauris vestris, habebat*. E quindi per compensare i loro *Vassi*, o sian fedeli ministri, e familiari, concessero a questi, prima *ad tempus*, e poi *ad vitam* de' pubblici poderi. E siccome gli uffizj nella Corte altri erano militari, altri aulici, ed altri prefettoriali, così al pari presso gli scrittori delle cose de' Franchi s'incontra fatta menzione de' benefizj *militari*, *palatini*, e *prefettoriali*.

Fino a' tempi di Carlo Martello tali benefizj furono *ad tempus*. Questo Re, che finì di vivere nel 741. li rendette durevoli per tutto il tempo della vita de' suoi *vassi*, uguaglandoli a' beneficj ecclesiastici, de' quali si valse ancora per compensare i suoi soldati (2). Nel secolo decimo poi cominciarono a rendersi ereditarj i beneficj conceduti per ragion degli ufizj, e nel Secolo undecimo Corrado il Salico stabilì per legge sicura, che i benefizj militari passassero al figlio. Così cominciarono i benefizj a vestir la natura feudale, ed a tracangiarsi in feudi. E siccome prima era dovuta la fedeltà per ragion dell' uffizio, a cui era annesso il benefizio: così posteriormente il figliuolo del milite, che succedeva nel benefizio, dovette giurar la stessa fedeltà. E quella fedeltà, che prima all'offizio era annessa, passò ad essere inerente a' predj benefiziarj, ed a giurarsi per loro contemplazione.

Or coteste concessioni, o che si riguardino come benefizj, o come feudi portan sempre in ese impressa l'indivisibilità. L'uffizio, di qualunque natura sia, esser dee sempre indivisibile; nè altrimenti può concepirsi. Tali sono gli uffizj ecclesiastici, tali i politici, tali i militari, e della stessa natura pur sono gli uffizj economici. Un Vescovo, un Paroco, un Cardinale non può il suo uffizio dividere. Il Duca, il Marchese non può dividere il suo uffizio, nè il suo titolo. Lo stesso hassi a dire di un

(1) *Lib. V. hist. in præfat.*
(2) *Dugauge verb. beneficium.*

un Generale, di un Marefciallo, e di qualunque altro menomo onore militare. Il Maggiordomo, il Ciamberlano, e gli altri uffizj bafsi della Corte, erano, come fono, indivifibili. E quando ciò voglia applicarfi agli uffizj di giuftizia, fi vedrà altrettanto, e forfe più.

Se dunque i benefizj, e poi i feudi non fi concedettero, che per caufa di cotefti differenti uffizj, e fopratrutto per la fedeltà, e fervizio militare, chi non vede, che di lor natura indivifibili effer debbono, e che quando divifione alcuna fi permife, fi fe cofa contraria a ciò che coftituifce il feudo? I compilatori degli ufi feudali ci danno di ciò un argomento manifefto. Efsi dicono, che da che i feudi divennero ereditarj un fol figliuolo potea del feudo godere, e quefti era colui, che il Signore avrebbe defignato: *Sic progreffum eft, ut ad filios deveniret, in quem fcilicet Dominus hoc beneficium vellet confirmare* (1). Il figlio poi, che deftinavafi dal Signore era il primogenito, il quale fi pofponeva al fecondo, quando impedimento alcuno aveffe avuto, per cui non eragli permeffo di potere il feudo tenere. *Dell' efferfi*, dice un noftro dotto, e laboriofo Magiftrato (2), *ammeffo un folo de' figli fembra che fi confermi l' opinione, che i Franchi foffero in Italia gli autori de' feudi; imperciocchè coll' efserfi nel principio fatto un fol figlio fuccefsore al padre nel feudo, fi dee credere, che quefti efser dovefse il primogenito. ma fi dinota folamente quel figlio, a cui il concedente l' avefse confermato; perchè potea darfi il cafo, che il primogenito avefse impedimenti tali, che fecondo la natura, e l' obbligo indifpenfabile del fervizio militare, egli fofse inabilitato ad aver feudo, come fe fofse muto, fordo, cieco, zoppo, chierico, o avefse qualche altro oftacolo perfonale, che lo rendefse inabile alla guerra, ed incapace alla fucceffion feudale, come apprefso dichiararono le ftefse Confuetudini.*

E febbene gli fteffi ufi feudali permifero la divifione de' feudi di minor conto, pure perchè la divifione fi conobbe contraria alla indole de' feudi, e diftruttiva del fiftema feudale, fi pensò di appreftar riparo a quefto male, con diftinguerfi i feudi di dignità, da' feudi igno-

(1) *Confuet. feudal. lib. 1. tit. 1. §. 2.*
(2) Dragonetti origine de' feudi ne' Regni di Napoli e Sicilia. *Cap. 4. §. 14.*

ignobili (1). Ma il rimedio non fu tale, onde toglier si potesse il male, che dalla divisione nascea. Noi ciò dimostreremo più innanzi con maggior distinzione: per ora abbiam voluto notare quanto alla natura del feudo contraria sia la divisione, per poter quindi trarre la conseguenza, che dubitandosi della qualità di un feudo, niente buona regola sia nè di critica, nè di giurisprudenza di sciogliere un sì fatto dubbio con un principio contrario alla essenza della cosa, di cui s'intende, ma che anzi in simile incertezza, prudente, e sano consiglio sia ricorrere a ciò, che risponde alla primiera natura del feudo, e che più facilmente possa la sua essenza conservare. Essendo dunque il feudo di sua primitiva origine indivisibile, nel dubbio il diritto regolatore della successiono feudale dee esser quello de' Franchi, presso di cui i feudi nacquero indivisibili, e non mai quello de' Longobardi, i quali non avendo conosciuto feudi di sorta alcuna, vollero introdurre ne' feudi ignobili la divisibilità, ch'essi per le proprie leggi ammetteano nell'eredità burgensatiche; senza riflettere, che dividendosi i beni allodiali non si facea, che cosa al buon senso unisona, e che dividendosi il feudo arrecavasi alla natura di questo contratto una mortale ferita.

§. III. I Normanni, che introdussero i feudi presso di noi, non conobbero nella successione, che il solo dritto di primogenitura.

Questa ragione, nascente dall' indole del contratto feudale, prende viemaggiormente forza, e vigore, subito che si ponga mente, che i Longobardi non mai riconobbero i feudi, e che gl' introduttori de' feudi nel nostro Regno furono i popoli Normanni, presso i quali si deferiva la successione feudale colla legge di primogenitura. Gli eruditi spositori delle antichità feudali dopo le ricerche della nazione prima inventrice de' feudi, passarono a ricercar da qua' popoli fossero i feudi nella nostra Italia introdotti. L'Alvarotto, il Belvisio, l'Isernia, l'Afflitto, il Montano, ed altri molti ne ferono autori i Longobardi. Lo Struvio, il Brunquello, lo Spencero, ed infiniti altri, guidati più dalla storia, che dalle sottili interpetrazioni del diritto, con più sana ragione credettero essere stati i beneficj, e quindi i feudi introdotti in Italia da Carlo Magno, allora che nell'anno 774. vinto il Re de' Longobardi Desiderio, ei tra le altre cose a' popoli vinti incominciò a conceder Terre colla qualità beneficiaria. Ma ciò, che era una quistione

(1) Nella Costituzione *Imperialem* §. *praeterea*.

stione ne' tempi passati, dopo le gloriose fatiche di Ludovico Muratori, pare, che sia divenuta un'aperta dimostrazione. Quest' ornamento della nostra Italia in più luoghi, e soprattutto nella dissertazione XI. delle Antichità Italiane con monumenti i più convincenti fe' vedere, e toccar con mano, non essere stati de' beneficj prima, e poi de' feudi gl' inventori in Italia, che i soli Francesi, e non mai i Longobardi. Le leggi, la storia, ed il governo politico di questa nazione ci fa credere, dic' egli, di non aver mai essi i feudi conosciuto. *Sunt qui a Longobardis Germaniæ populis Feudorum usum derivant, quibus assentire nequeas, cum neque in Longobardorum Regum legibus, neque in vetustis gentis illius monumentis quidquam occurrat, unde eluceat, apud eos populos feuda in usu fuisse.* Egli è vero, che nel Codice delle Leggi Longobarde si veggono inserite leggi, che riguardano la polizia de' feudi; ma egli è pur vero non esser queste leggi, che di Carlo Magno, di Pipino, di Lodovico Pio, i quali, come ognun sa, furono Re Francesi. Ma perchè più contendere per una opinione, la quale non è assistita da veruna carta Longobarda, che potesse dimostrare vestigio alcuno di Feudi presso di quella nazione? O non vi è monumento di tal natura, o essendovi, è falso, e da non potervisi prestar menoma credenza.

Che che però sia di tal quistione, egli è certo, che in questi Regni i feudi non furon conosciuti prima de' Normanni. Il Giannone (1) sostenne; che nel Sannio, e nella Campagna Felice gl' inventori de' feudi furono i Longobardi; nella Puglia, e nella Calabria i Normanni. Ma questa sua opinione non ha verun sostegno, e tanto meno è avvalorata dalla storia de' tempi. Ripetiamolo: nelle leggi, ne' costumi, ne' fatti de' Longobardi non v'ha memoria, o vestigio di beneficj, o di feudi. I Duchi Longobardi eran tanti Dinasti, senza che l' uno dipendesse dall'altro nel dominio delle proprie signorie. I Castaldi di cui questi Duchi faceano uso, eran Ministri, ed Uffiziali del Dinasta, e non feudatarj: Le leggi da essoloro promulgate, e da valentuomini ne' tempi posteriori raccolte, o di feudi non parlano, o all'istituto feudale sono interamente contrarie. Non è nostro intendimento di far pompa di cose risapute, e da altri ridette, scriviamo per la causa, e non per dissertare. Vaglia

C dun-

(1) *Lib* 4. Istoria Civile del Regno *Cap.* 1. §. 3.

dunque a questo proposito ciò che scrisse un dottissimo Francese, cioè Carlo Molineo: *In utramque autem Siciliam, & Magnam quam vocant Græciam, hos usus, & consuetudines hujus modi Francorum feudales invexerunt, e Neustria, parte Galliæ occidentali, erumpentes, & vincentes Galli Normanni circa annum Domini millesimum octavum. Hæc est vera feudorum origo; nec ulla antiquior inveniri potest* (1). Aveano questi popoli l'uso de' feudi appreso nella Neustria, la quale essi ebbero in feudo ereditario col peso del servizio militare da Lodovico II. Re di Francia (2).

Donde noi abbiamo appreso la distinzione di burgensi, e di militi, di burgensi, e di feudatarj, donde i riti, e l'origine della investitura feudale, donde il nome di Barone, se non da Normanni? Sembra dunque vanità il volere una sì fatta opinione contrastare. E in vero i più dotti, ed i più recenti nostri scrittori questa sentenza hanno in varj modi avvalorata. Il laborioso investigatore delle cose del Regno, dir vogliamo Carlo Pecchia (3), a quest'uopo scrisse: Che Roberto Guiscardo fosse stato il primo ad introdurre i feudi titolati, e non titolati per tutto, anche ne' paesi, ch'ei tolse a' Greci, è cosa da non mettersi in dubbio: anzi ei dimostra, che quanto è presso di noi relativo ad usanze feudali, tutto è da riconoscersi da' Normanni, e dalle leggi di loro.

Il libro de' Defetarj, che era il Codice delle leggi feudali, e che si disperse nel saccheggio dato da' Palermitani al Regio Palazzo sotto Guglielmo I. avvalora sempre più il nostro argomento. Si volle rimediare al mal fatto con estrarre dalle carceri il Notajo Matteo, il quale intesissimo essendo di tali leggi, potea benissimo di nuovo riordinare in separato volume il disperso Codice. Ma la grandezza delle cariche, a cui fu promosso, forse non gli permise di tanto eseguire, ed è da credere, che essendo leggi risapute siensi osservate, ancorchè non fossero state in distinto volume raccolte. Ugon Falcando (4) ci fa sapere, che in questo Codice erano descritte le terre, ed i feudi, ed i riti, e le leggi ad essi spettanti. Di fatti nel Codice

(1) *Molineus Comment. ad Consuetud. Parisiensis tit. 1. n. 13.*
(2) *Malaterra Historiæ Siculæ lib. 2.*
(3) *Tom. II. Differt. 2. §. 8.*
(4) *De rebus Siculis in Gulielmo.*

dice emanato da Federico II. del 1231. non abbiamo noi in ordine a' feudi moltissime leggi di Principi Normanni? Sia detto per esempio: Rugiero I. vietò l'alienazione de' feudi anche a' Principi Reali (1), e permise al Barone di costituire alla sua moglie il dotario sopra il feudo *sine venia Principis* (2). Guglielmo I. di lui figliuolo dette leggi anche in ordine al dotario da costituirsi alle mogli; parlò espressamente del giuramento; permise al fratello in mancanza di beni allodiali di poter costituire alla sorella la dote sopra il feudo, e regola pur dette del modo, come i Baroni dovevano da' Vassalli esigere alcune particolari prestazioni dette *adjutoria* (3). Gli Svevi, a cui il Regno passò dopo de' Normanni, fecero altrettanto, e vaglia per tutti il Codice delle Costituzioni di Federico II., in cui sono tante leggi a' feudi attinenti, quante ognun sa. Nè quì si dica, che essendo in Italia, e nella Lombardia gli usi feudali, i nostri Principi Normanni avessero questi istessi introdotto nel nostro Regno; perchè, come è noto, nel Regno degli Svevi tuttavia si dubitava presso di noi dell'autorità di questi usi, e fino a' tempi di Federico II. non si ravvisa di essersi fatto di essi motto alcuno: quindi la Glossa sulle dette Costituzioni, la quale fu necessariamente posteriore alla promulgazione delle medesime, forma un dubbio sull'accettazione, ed autorità degli usi suddetti (4). E quantunque ne' tempi avvenire gli usi feudali d'Italia si fossero presso di noi ricevuti, pure ciò ebbe il suo effetto, quando mancavano le proprie leggi feudali, che sono il diritto comune di questo Regno.

Essendo dunque stati gl' introduttori de' feudi in questi Regni i Principi Normanni, ben'è ora vedere qual mai stato fosse presso di loro il diritto di succedere in essi. Ottone Frisigense (5), scrive, che nella Borgogna, e quasi in tutta la Francia il maggior nato succedeva alla eredità del padre, ed il dottissimo Cujacio su di questa autorità lasciò detto: *De hereditate loquitur. Hereditas autem est a lode. Sed idem obtinuit etiam in feudo.* Senza però ricorrere ad una legge comune a tutt'i Francesi, noi ab-

(1) *Constit. Scire volumus.*
(2) *Constit. Si quis Baro.*
(3) *Constit. Mulier, Constit. Fratribus.*
(4) *In Constit. ut de succession. lib. III.*
(5) *De gestis Friderici Cap. 29.*

abbiamo il Codice delle leggi Normanne, dato alle ſtampe in varj tempi, e per lo più in lingua franceſe, ma non mai con tanta eſattezza promulgato, con quanta ſi vede praticato dall'incomparabile Pietro de Ludevig, il quale nel tomo ſettimo della ſua dotta opera intitolata *Reliquiæ manuſcriptorum omnis ævi*, dette alla luce un tal Codice intatto, e correttiſſimo. In eſſo (1) porta il ſeguente titolo: *De ſucceſſionibus, & eſcætis, & qui hereditare debeant, præſertim etiam de ſucceſſione feudali*. Nel §. 5. di queſto capitolo trovaſi ordinato: *Unde notandum eſt, quod primogenitus filius patri ſuccedit, & omnes debent ſuccedere ei, qui primo nati ſunt in eadem linea conſanguinitatis conſtituti*. Senza dunque ſuſcitare dubbj inutili, egli è più che certo, che i Normanni inventori de' feudi non ammetteano nella di loro ſucceſſione, che il figliuolo primogenito. Quindi preſſo di noi non eſſendovi feudi, quando vi capitarono i valoroſi Normanni, anzi avendogli eſſi, come ſi è già dimoſtrato, introdotti, chi non vede che per le ſucceſſioni ſerbarono quello ſteſſo che preſſo di loro ſi praticava, anche per riſpetto de' burgenſatici? Nè quì vale il dire, che i Normanni avendo laſciato a' vinti la facoltà di vivere colle proprie leggi, e vivendo i Regnicoli colle leggi Longobarde, queſte iſteſſe laſciaſſero intatte per la ſucceſſion feudale; poichè ſe ciò è vero pel diritto Longobardo civile, falſo è poi pel diritto feudale, che eſſi, cioè i noſtri Regnicoli non aveano per l' innanzi conoſciuto. E ſe avean diritto di domandare da' vincitori l'oſſervanza delle proprie leggi, queſto diritto mancava, quando non eſſendovi ſtati feudi, molto meno leggi feudali vi poteano eſſere. Succedevano dunque nel Regno i ſoli primogeniti, nè altro era il diritto regolatore de' feudi, che quello de' Normanni.

Quel che noi diciamo è tanto vero, che coloro i quali ſoſtennero di doverſi nel dubbio il diritto Longobardo anteporre al Franco, per togliere l'inſuperabile difficoltà da noi promoſſa, ſoſtennero, che i feudi ſiano ſtati introdotti preſſo di noi, non da' Normanni, ma sì bene da' Longobardi, e che all'arrivo di queſti guerrieri trovandoſi ſtabilito il ſiſtema feudale, era coſa impropria, o diſtruggerlo, o ſconvolgerlo. Orazio Montano (2) chia-

(1) *Cap. 26. lib. 2.*
(2) *In §. præterea ducatus n. 97.*

chiama gli usi feudali diritto comune: *Quia*, dic'egli, *consuetudines feudales a Longobardis primo in Italiam introductæ sint, ideo appellantur jura communia Francorum, & Longobardorum*; ed il nostro dotto Francesco d' Andreis (1) a questo proposito lasciò detto: *Ex quibus constat, quidquid est de jure Longobardo, sive Romano quoad allodialia, quod spectat ad feuda, non aliud jus obtinuisse tempore Federici, nisi jus Longobardorum; scilicet jus illud antiquum cum ipsis feudis apud nos a Longobardis introductum.*

Or se per le cose dette in questo paragrafo i feudi, ed il diritto feudale non fu presso di noi da'Longobardi, ma sibbene da'Normanni introdotto, e se presso di quella nazione ne' feudi succedeva il solo primogenito, non è oggi imprudenza il credere, che nascendo dubbio circa le successioni feudali, questo si dovesse terminar col diritto Longobardo, e non già col Franco? Varrebbe ciò, quando si dubitasse del diritto regolatore de'feudi: ma se su di ciò non conviene oggi più disputare, improprio pure è il sostenere, che nel dubbio il diritto Longobardo debbasi al diritto Romano, o sia Franco anteporre.

§. IV. Il feudo longobardo si è introdotto per connivenza de' Principi: e le leggi di questa Monarchia han sempre abborrito la divisione nel feudo.

IL nostro assunto sarà sempre più sicuramente provato, se si rifletta al modo, come l'uso Longobardo della divisa successioni de' feudi nel nostro Regno s'introdusse, e si riguardino le leggi della felicissima Monarchia de' Normanni, che han sempre sostenuto l'unione de' feudi, e ne hanno per conseguenza abborrito la divisione.

I Normanni, che in picciol numero per la prima volta vennero nelle nostre regioni; non già per dirubarle, ma prima per militare, e poi per conquistarle, ad oggetto di ritener le prime loro conquiste furono nella necessità di concedere i primi feudi nelle conquistate regioni ad uomini della stessa loro nazione. E per difendersi contro de' Longobardi, Greci, Saraceni, ed alri abitanti delle Provincie di questi nostri Regni, chiamarono da tempo in tempo nuovi soccorsi nazionali, a' quali infeudavan delle Terre nelle contrade novellamente conquistate. Cosicchè i primi feudi delle nostre contrade non furono, che ad uomini Normanni conceduti. Dal Malaterra noi sappiamo, che Roberto Guiscardo costrinse Roberto da Conversano suo nipote a pre-

(1) *Disput. feud. Cap. 2. §. 6.*

a prestargli il servizio militare per la terra di Montepeloso, ed altri Castelli ch' ei possedeva (1). Or se i primi feudi, che nelle nostre contrade sursero, furono ad uomini della stessa gente Normanna conceduti, dovette necessariamente la successione di questi esser unica, e primogeniale. Ma stabilitasi tra noi la Monarchia da' Normanni, ed addimestichiti i naturali de' nostri luoghi co' loro conquistatori, cominciarono ancor essi a ricever delle concessioni de' feudi. E perchè avvezzi erano i popoli soggiogati a vivere, o col diritto Romano, o col diritto Longobardo, li quali amendue, dopo la morte del padre intestato, divideano l' eredità di lui tra suoi figliuoli, portarono lo stesso stile nella successione de' feudi. E questo poterono agevolmente fare, tra perchè nelle carte delle prime concessioni Normanne non era literalmente espressa la necessità di dover succedere il solo primogenito, e vietata la divisione, e per aversi voluto ancora i Normanni rendere più benevoli i popoli conquistati, lasciando ad essoloro la libertà di succedere ne' feudi o colla legge civile Longobarda, o colla legge Franca, e Normanna. Surse adunque col fatto il feudo Longobardo per lo stile delle famiglie del nostro Regno. E non prima de' susseguiti tempi degli Svevi, cominciò la Cancellaria de' nostri Re, seguendo lo stile delle famiglie, alle quali infeudava, ad usar le formole *vivens more Lombardo*, *vivens jure Francorum*; come rileviamo dall' Epistole di Pietro delle Vigne (2). E se nelle formole della Cancellaria Sveva troviamo costantemente chiamata *mos* ossia costume, la successione Longobarda, e per l' opposto *jus* ossia diritto quella de' Franchi, chi non vede, che l' originaria legge de' feudi sia l' unità, e che la divisione all' uso Longobardo siesi per costume delle famiglie introdotta.

Or siccome l' uso Longobardo nella successione del feudo non era un precetto della legge feudale, non una necessità di diritto, ma un privilegio, ed una compiacenza usata da' vincitori nel secondare il diritto ricevuto nelle famiglie *indigene* di questi Regni, che addivenivano feudatarie, così colla stessa facilità conoscendosi col fatto esser cosa più utile nel feudo l' indivisibilità, poteano quegli stessi feudatarj passare dalla divisione nel feudo alla primogenitura. Così di fatti in molti feudi avvenne.

(1) *Lib. 11. Hist. Sicul. c. 39.*
(2) *Epist. lib. VI. 2. e 25.*

ne. Se si svolgono i libri de' Quinternioni, ove le qualità de' feudi sono descritte, ed al confronto si pongano del libro del Cedolario, in cui si descrivono i nomi de' feudatarj, e'l servizio, che prestar debbono, sarà facile il vedere, che molti feudi sicuramente un tempo Longobardi, per solo fatto delle famiglie Franchi addivennero, e seguitarono ad esser per tali descritti sempre in testa del solo primogenito. Noi ne addurremo un illustre esempio al nostro articolo consacentissimo. Nel finir del Regno di Alfonso II. d' Aragona, e propriamente nell' anno 1457. trovasi da questo Sovrano spedito un privilegio, in cui si dice, che Pippo Riccio figliuolo, ed erede di Pietro Riccio espose al Sovrano, di aver suo padre posseduto *medietatem Castri habitati Petræ Ferraczanæ pro indiviso*, e denunziandone la morte, ne chiese la conferma *pro indiviso Francorum jure vivens* (1). Ecco dunque di una metà di un feudo Longobardo deferirsi la successione colla legge di primogenitura, e divenir Franca una metà di un feudo, per lo stile della famiglia, che un tal diritto aveva adottato. L' intera copia di un tal privilegio sarà da noi nel volume de' documenti pubblicata, unitamente alle notizie estratte dal repertorio de' Quinternioni, le quali ci fan vedere l' altra metà esser rimasa Longobarda; ed essersi tra più possessori, che di un tal diritto viveano, ulteriormente suddivisa. Tanto basti aver detto per assodare l' articolo, che l' uso della successione dividua fu una condiscendenza non corrispondente al sistema feudale, e che il feudo Longobardo, o Franco sia, secondochè trovasi conceduto a famiglie, che del diritto Longobardo usavano per compiacenza de' Principi, ovvero alla moda de' Franchi, secondo le originarie leggi feudali vivevano. Del che è necessaria conseguenza, che qualora di un feudo manchi l' antica carta di concessione, in cui possano leggersi le formole *vivens more Lombardo*, ovvero *vivens jure Francorum*, lo stile della famiglia, a cui si trova conceduto, sia il più sicuro indice per giudicar dell'ordine della successione.

Ora conviene esaminar, se l'indole delle leggi patrie sostenga l' unione de' feudi, e ne abborrisca la divisione. Si è già veduto, che la legge Normanna regolatrice della successione feudale, e che presso di noi fu la prima, non ammetteva ai feudi, che i soli

(1) *Quint. V. scritto fol.* 122.

i soli primogeniti. Cotesta legge non fu mai nè abolita, nè corretta, e la libertà accordata ai feudatarj di far succedere tutti i di loro figliuoli nella eredità feudale, non fu che una condiscendenza verso le famiglie avvezze alla dividua successione. Federigo II. che fu il più savio Legislatore de' suoi tempi, nel dare a questi Regni un Codice di leggi fisse, non volle in menoma parte disturbare il sistema ricevuto sulla succession feudale. Volle però additare i gradi della successione, il modo come generalmente dovevasi ne' feudi succedere, ed assodare il diritto delle figliuole nella succession naturale del proprio genitore. Egli ciò fece con due costituzioni nel libro III. del suo Codice. L'una è la costituzione *In aliquibus*, l' altra è *Ut de successionibus*. Nella prima di esse estirpa la prava usanza, per cui in alcuni luoghi del Regno le figliuole non succedeano alla eredità paterna. Nella seconda ammette, che al padre succedano i figliuoli, e le figliuole *usque ad infinitum*, di modo che però il maschio si anteponesse alla femina, ed il maggior nato al minore fra quelle famiglie con ispezialità, che in Regno viveano con diritto Franco. Tra i collaterali ammise i fratelli, e le sorelle, *sive ex utroque parente*, *sive ex altero tantum*; e le donzelle antepose alle allogate. Chiamò i figliuoli del fratello alla successione, che era al defunto pervenuta dal comun padre, e gli escluse dalla successione del feudo per particolar titolo da lui acquistato. Escluse puro dalla succession paterna, e feudale le figliuole femmine allogate, quando vi fosse puella, e prevedendo il caso di più figliuole già allogate, antepose la maggior nata alla minore, purchè vivesse colla legge Franca. Per quei che vivessero col diritto Longobardo volle, che *collatis dotibus* la successione si dividesse in eguali parti. Questa è la famosa legge di Federigo *Ut de successionibus*. E da essa ogni uomo di sano criterio per ciò, che si appartiene al caso nostro, ben vede, che quantunque Federico II. non dia preferenza al diritto Franco sopra del Longobardo, pure dimostra, che la naturalezza del feudo portava di anteporsi il maggior nato al minore, e che ciò specialmente dovea fra coloro valere, che viveano col dritto Franco. *Feuda tenentes* (dice il Legislatore con una legge, che dovea servir di norma nel tempo avvenire) *filios, & nepotes ex eis, pronepotes, & usque in infinitum ex descendenti linea descendentes, cujuscumque sexus sint libere, & absolute posse succedere; servata tamen* (ecco il modo, che doveasi nella successione serbare) *sexus praerogativa,*

tiva, ut mulieri masculus præferatur, nec non majoris ætatis inter eos, qui vivunt in Regno specialiter jure Francorum. Era dunque desiderio del Legislatore, che il maggior nato si anteponesse al minore, specialmente tra coloro, che nel Regno viveano *jure Francorum*. Vi furono, è vero, varj Scrittori, che lo avverbio *specialiter* usato in questa legge credettero, che valesse tanto, quanto se detto si fosse, *necnon majoris ætatis inter eos, qui vivunt in Regno speciali jure Francorum*. Quanto però aliena dal buon senso sia la intelligenza, che vuol darsi alla legge con trasportare l'avverbio in aggettivo, potrà facilmente da chicchessia conoscersi, e specialmente da coloro, che intesi sono del linguaggio di quei tempi. Ma tanto è lontano di aver Federigo chiamato speciale il diritto Franco, che anzi in questa istessa legge additando come alla eredità feudale dovean succedere le figliuole maritate dice, *majores minoribus præferantur, si Francorum jure vivant*. Ecco dunque, che quì non leggesi l'avverbio *specialiter*, ma si parla solo di primogenite, e di secondogenite, anteponendosi le une alle altre, quando vivessero col diritto Franco.

Noi non però non vogliamo essere cotanto ostinati, quanto furono tutti gli Scrittori Siculi, e buona parte de'nostri, i quali sostennero, che con questa legge il diritto Franco si antepone assolutamente al Longobardo. Intendiamo agguagliarlo. Or nel dubbio chi mai potrà sostenere, che l'uno di essi debba all'altro anteporsi? Se sono eguali non vi è preferenza, ed il dubbio hassi a sciogliere dalle circostanze peculiari del caso, ma non mai colla preferenza del diritto.

Finalmente Carlo II. Angioino col celebre suo capitolo *Considerantes* abolì all'intutto il diritto Lombardo in tutti i Feudi futuri, ed in quelli che da Carlo I. suo padre erano stati conceduti. Così tratto tratto i Sovrani Normanni, gli Svevi, e vieppiù chiaramente gli Angioini a misura, che andò cessando il diritto Longobardo si studiarono a distruggere l'odiosa divisione de' feudi rimanendola soltanto in quelle famiglie, le quali o seguitarono a vivere secondo l'uso Longobardico, o ne avevano l'antica investitura Longobarda anteriore alla venuta degli Angioini: e ciò fa, che oggidì tutt' i nostri feudi siano Franchi, quando appena negli Apruzzi taluno di poca considerazione di usanza Longobarda si rinviene. Ma poichè da questa nuova polizia del Regno sviluppata da Carlo II. nel capitolo *Considerantes* nasce una delle principali vedute dell' articolo

lo in contesa, non sarà fuor di proposito l'analizarlo. Imperocchè se prima di questo capitolo gli eruditi del nostro Foro si scissero in due parti sul dubbio, che in tempo di Federigo il diritto Franco fosse o no speciale nel Regno; nè mancarono scrittori di amendue le Sicilie, che fin d'allora riputavano *jus comune Feudale*, anzichè speciale il jus de' Franchi (1); egli non è da por dubbio, che la contesa dal tempo di Carlo II. in qua rimase semplicemente per punto storico, e non mai più per agitarsi ne' Tribunali.

In tempo di Carlo II. d'Angiò erasi introdotto un abuso nato da iniqua interpetrazione, che davasi alle concessioni feudali colla clausola da Carlo I di lui padre *pro se, & heredibus ex suo corpore legitime descendentibus*. Morendo un fratello primogenito senza figliuoli, ma con lasciare fratelli, o sorelle, diceasi: Costoro non discendono *ex corpore, defuncti Baronis*, dunque dalla successione feudale di lui debbono essere esclusi. Condanna Carlo II. cotesto abuso, e chiama iniqua l'interpetrazione della concessione nel modo già detto; quindi ordina, che i fratelli, e le forelle succedano in tutti i feudi al fratello primogenito: *primogeniturae, ac masculini sexus praerogativa servata*. Anzi accorda al feudatario di costituir sopra de' feudi il dotario alla sua moglie, e lascia i feudi antichi, in quanto alla successione, in quella usanza, e diritto in cui si ritrovavano: *Veteribus*, dic' egli, *autem feudis in illo usu, ac jure manentibus, quod ad successiones hujusmodi eis competit ex antiquo*. Con queste parole Carlo II. abolisce nel modo di succedere il diritto Longobardo, ma lo lascia intatto per li feudi ne' quali *ex antiquo* erasi così succeduto (2), e per li feudi nuovi, o da concedersi dal dì della legge in avanti qual diritto mai dovea serbarsi? Non altro, che quello, che esso in questo suo capitolo prescrive, cioè, *in Comitatibus, Feudis, & Baroniis frater, vel soror fratri vel sorori succedat, primogeniturae, ac masculini sexus praerogativa servata*. In tempo dunque di Carlo II. tanto era lontano, che il diritto Longobardo fosse diritto comune, e da anteporsi al Franco, che anzi si lascia la successione all' uso de' Longobardi per mera grazia, e non in tutti i feudi, ma

(1) *Cannet in cap. si aliquem 8. sed praestat fol.* 271. *Galeota contr. 1. lib. 11. n.* 33.

(2) *Cap. Considerantes de proroganda successione*.

ma sì bene in quelli che *ex antiquo* godeano di tale usanza. Questa è la vera, e naturale interpretazione, che dee darsi al capitolo *Considerantes*; interpetrazione la quale quando voglia unirsi alle cose già dette, cioè che il diritto originario de'feudi era il Franco, che i Principi introduttori di essi furono Franchi, e di razza Normanna, e che Carlo II. di Angiò era un Re Francese, si conoscerà sempre più legittima, e da non potersi mettere in dubbio, che da coloro solamente, i quali o han l'animo fatto per la contesa, o sono costretti a ciò fare per la difesa della propria causa. Ma si passi oltre.

Tanto egli è vero, che i Re di questo Regno abbian sempre ne' feudi aborrita la divisione, e che nel dubbio abbian voluto, che il feudo si avesse per indivisibile, che Carlo V. colla famosa prammatica quarta *de feudis* detta de'nove capi, proibendo a' Vicerè di questo Regno la facoltà di accordare il Regio assenso sulla vendita de' feudi, volle espressamente, che un sì fatto divieto avesse il suo effetto, *ubi feudum quod ab uno tenetur, in duos, tres, vel plures in solidum, aut pro parte, vel reservato usufructu, vel dominio transfertur*, e nel *cap. 7. Ubi maxima pars feudi, ut puta medietas, aut tertia, vel quarta pars alienatur*. Tanto dunque è lontano, che le leggi di questo Regno favoriscano il modo di succedere ne' feudi all' uso Longobardo, che anzi in varj tempi, e con varie leggi ne han proibita la divisione, e dismembrazione; facendo con ciò apertamente vedere, che nella incertezza non mai il Giudice debba permettere la divisione del feudo, ma sibene l' unione, ed il diritto di primogenitura. E quando tutt'altro avesse opinato Carlo V. non avrebbe la facoltà negata al Vicerè di dare assenso allora che il feudo si volesse dividere; ma anzi essendo il diritto comune nel Regno, come sostiene la parte avversa, il Longobardo, avrebbe quella facoltà ampliata. Or Carlo V. ordinò il contrario, cioè che i feudi per quanto possibile fosse stato, almeno pel tempo avvenire, rimanessero indivisibili; dunque il diritto del Regno dominante per la successione de' feudi è assolutamente il Franco, e non il Longobardo.

§. V. Da che nel nostro Regno si è renduta comune la moda de' Franchi, è un assurdo nel dubbio preferire l' uso Longobardo.

QUesto articolo è gran tempo che finì di esser disputabile fin da che i feudi quasi tutti del nostro Regno vestirono in ordine alla successione la moda, e l'uso Franco. Andrea d' Isernia il Camerario, ed altri Scrittori del nostro Regno, toccando la quistione, che abbiam per le mani, caddero in un equivoco de-

derivato dalla mancanza de' lumi della Storia. Nelle costituzioni del Regno trovavasi scritto, che i diritti comuni erano il Longobardo, e 'l Romano; giacchè non avendo i Normanni abolite le leggi, che trovarono vigenti presso di noi, proseguirono i nostri a vivere, e regolarsi negli affari civili col diritto Longobardo, o col Romano, secondochè o l' uno, o l'altro si osservasse ne' diversi luoghi del Regno, i quali o erano stati soggetti a' Principi Longobardi, o agl' Imperatori di Oriente. Or il dirsi il diritto Longobardo, diritto comune nel Regno non già per li feudi, ma per altri oggetti, trasse in inganno i nostri scrittori, e fece lor dire, che nel dubbio, essendo il diritto Longobardo diritto comune, i feudi si dovessero reputare più tosto *de jure Longobardorum*, che *de jure Francorum*. Ma le riflessioni nascenti dalla storia, non erano del gusto dell'età in cui vissero quegli scrittori. Son perciò degni di scusa que'valent'uomini, che così opinarono: ma compatimento a creder nostro non meritano coloro, che ne' presenti tempi vogliono questo istesso sostenere. A qual cosa mai essi si attengono per difendere la lor causa? Al diritto? Il diritto per quel che abbiamo di sopra detto è ad essoloro apertamente contrario. Al fatto? E dov'è, che ne' presenti tempi nel maggior numero de' feudi del Regno si succede all' uso Longobardo? Di cotesto antico errore, di cotesto abuso non ci rimangono, che miserabili vestigia. Pochi feudi negli Apruzzi, e di picciola conseguenza ritengono l'uso Longobardo. E quantunque in tempo degli Aragonesi, anche in provincia di Terra di Lavoro, fossero alcuni pochi feudi così fatti, pure a'tempi nostri, ed in questa provincia, e nelle altre del Regno a' feudi non succedono, che i primogeniti. Or in tali circostanze qual sana loica può mai permetterci di così ragionare? Nel Regno, per esempio, trovansi diecimila feudi; a cento di essi si succede all'uso de' Longobardi, a novemila e novecento all'uso Franco. Nel dubbio il Giudice dee seguire l' uso Longobardo, e lasciare il Franco. Questo è lo stesso, come se uom volesse così dire: Federico II. con una sua nota costituzione prescrisse a' suoi ufficiali di dover dirimere le controversie, che nascono in Regno *secundum constitutiones nostras, & in defectu earum, secundum consuetudines approbatas; ac demum secundum jura communia Longobarda videlicet, & Romana, prout qualitas litigantium exegerit*. Or essendo per effetto di questa legge il diritto Longobardo uguale al Romano, e non essendo nel caso mio legge propria, che definisca il mio articolo, intendo

io

io esser giudicato colla legge Longobarda, perchè la mia famiglia, la mia città, un tempo vivea colla legge Longobarda, e perchè di questo diritto ci sono anche oggi le vestigia. Di fatti in alcuni luoghi si accorda alla donna il mundualdo per assisterla ne' contratti, che fa, ed in altri tuttavia i notaj distinguendo la qualità de' contraenti dicono *jure Romano viventes*. Or a chi così ragionasse, che mai si direbbe? Il diritto Longobardo era comune ne' tempi di Federigo, perchè buona parte del Regno, anzi il maggior numero vivea colle leggi Longobarde. Oggi vivendo quasi tutto il Regno nelle contese civili colle leggi proprie, o colle Romane, del diritto Longobardo non occorre far menzione, che per un pensare solo dell' Isernia, ma non già per guida regolatrice delle umane azioni. Questo in quanto agli altri affari civili. Ma in quanto a' feudi, per rispetto de' quali non fu mai il diritto Longobarbo diritto comune, con maggior ragione possiam noi dire a D. Luigi Ronchi: ne' nostri tempi da quasi tutt'i Feudatarj si vive all'uso Franco; dunque nel dubbio la decisione non si ha da prendere da un diritto quasi che già estinto dall'uso, ma dal diritto dominante, ed universale. L'ultime controversie, che noi abbiamo su di ciò, ci sono state dal Regente Galeota tramandate, ma ei ci assicura, che le decisioni furono favorevoli al diritto Franco (1). E se mai altra decisione in contrario ci sia, questa ha dovuto avere il suo sostegno, o nella espressa investitura, o nell' uso costante di quella famiglia, in cui nacque la lite, di aver sempre i feudi posseduto all' uso Longobardo. Il nostro raziocinio non ha bisogno di autorità; è chiaro da se, e chi il contrario oggi dica, sembra che faccia veramente torto al buon senso.

A dimostrare però, che il nostro articolo sia non solo ne' presenti tempi assodato in modo, che non debba più a disputa soggiacere; ma che ancora ne' passati tempi in cui i feudi in Regno si regolavano in buona parte all' uso Longobardo, abbia avuto difensori di gran grido, e del foro, e del diritto feudale intesissimi, giova soggiungere ciò che il Liparulo scrisse comentando l' Isernia nel Capitolo *Imperialem* sulle parole *: sicut sunt hodie infeudationes novæ in Regno, in quibus primogeniti præferuntur*. *Nota*, dic' egli, *hoc verbum quia sentit, quod in*

(1) *Controv.* 1. & 3. *lib.* 11.

in hoc Regno in dubio vivatur jure Francorum; quando concessio est facta secundum consuetudines Regni. E l' accuratissimo Capicio dà per indubitato, che nel dubbio doveasi decidere a favore dell' uso Franco, almeno perchè nel feudo succedesse il primogenito (1): *Et hoc*, scrive questo autore, *videtur verum, quod in feudis in dubio vivatur jure Francorum*, *SALTEM QUOAD HOC, UT PRIMOGENITUS SUCCEDAT; SICUTI VIDEMUS OBSERVARI COMMUNITER IN UTROQUE REGNO*; e Fabio d'Anna (2) insegnò pure: *In dubio in Regno judicandum est, quod in feudis vivatur jure Francorum*. Dell' istesso sentimento pur furono il Reggente de Curtis, il de Ponte, e soprattutto il Reggente Galeota, il quale a togliere un sì fatto errore scrisse tre controversie d'Avvocato privato (3), e d' Avvocato Fiscale un dotto responso, che ebbe per ogni parte il suo effetto, com'egli assicura nella causa contro i Sig. Sabelli. Anzi il de Marinis ragionando colla dottrina de' suoi tempi ci assicura, che non dovrebbesi ora mai di questo punto disputare.

Egli è vero, che altri valenti Scrittori han sostenuto essere il diritto Franco presso di noi singolare, e che nel dubbio prevalesse il Longobardo, ma costoro, o sono stati ingannati dal leggere che il diritto Longobardo era diritto comune, come abbiam detto, o dal supporre, che nella Costituzione *Ut de successionibus* l'Imperador Federigo II. avesse chiamato il diritto Franco speciale, quando dalle cose sopradette tutt' altro apparisce. Gioverà però ridirlo. Questa disputa era degna di scusa ne' trascorsi secoli: ora generalmente succedendosi ne' feudi all' uso Franco, tranne pochi feudi negli Apruzzi, sembra veramente cosa vana, e superflua il voler più contendere di cosa, che dalla intera nazione vien riprovata. Se però nel dubbio, e nella mancanza della investitura, nel feudo dee ammettersi l'indivisibilità, crescerà sempre più la forza di questo argomento per altre particolari circostanze, che concorrono nel nostro giudizio, e di cui convien seguentemente ragionare.

Le

(1) *In repetit. Capit. Imperialem*.
(2) *In Singul.*
(3) *Cit. contr. 1. 2. & 3. lib. 11.*

LE addotte regole d'interpetrazione moltoppiù debbono trionfare nel Tribunale della Sommaria, che rappresenta il Proccurator di Cesare, a cui dee esser sommamenre a cuore, che la divisione de' feudi è la rovina delle famiglie, e l' annientamento della nobiltà; laddove l' unione in un solo ne favorisce il lustro, perchè non ne divide le ricchezze. Nè questo credasi un lontano, o menomo interesse del Principe, perchè è più che necessario al Principe la nobiltà, che occupa il mezzo tra lui, e il popolo; *In una Monarchia* (dice quell' esteso genio di Montesquieu) *fa d'uopo, che le leggi travaglino a sostenere quella nobiltà, di cui l' onore è per così dire il figlio, ed il padre* (1). E' un urtar dunque contro la costituzione istessa dello Stato Monarchico, lo ammettervi, o proteggervi i feudi *de jure Longobardorum*.

§. VI. Gl' interessi politici di una Monarchia, e gl'interessi fiscali concorrono, nel dubbio, a far riputare un feudo più tosto franco, che longobardo.

Evvi ancora un' altra chiara, e possente ragione, che senza replica dimostra il nostro intendimento. Il Principe padron diretto ha su' feudi il noto diritto di devoluzione, onde (qualora non vi sieno congionti del feudatario in grado successibile) a lui, come al fonte onde uscì, il feudo ricade. Ora il feudo *de jure Longobardorum* è difficilissimo a devolversi, poichè nel Franco (al pari che in tutte le famiglie, dove vi è maggiorato) il solo primogenito apre la casa, non avendo i secondogeniti, che la sola vita, e milizia: Laddove nel feudo Longobardo, avendone ogni fratello una porzione, ciascun di essi forma una famiglia, perchè possa disporre della sua porzione a favor de' proprj figliuoli; ed ecco dopo una, non dico due generazioni, dilaniato il feudo. Sarà dunque impossibile, che possa devolversi al Principe, quando tutti ne sono i possessori, e gli scambievoli successori, e per conseguenza si nuoce così al Principe sul diritto della devoluzione (2).

Vi è dippiù: in forza del diritto feudale Longobardo è stabilito, che fino al settimo grado sia capace il congionto *ex latere* di succedere al feudo, o come altri vogliono *in infinitum*, quando sia una sola volta succeduto un discendente. Così il Feudista (3): *Hoc quoque sciendum est, quod beneficium advenientes*

(1) *Montesquieu ibid. lib. V. Cap. IX.*
(2) Riscontrisi sul proposito il Galeota *contr. jur. lib.* 11. *contr.* 4. *n.* 4. *e* 7.
(3) *Feudorum lib.* 1. *tit. VIII.*

tes ex latere, ultra fratres patrueles, non progreditur, successione secundum usum ab antiquis sapientibus constitutum, licet moderno tempore usque ad septimum geniculum sit usurpatum (1). Consuetudine, che chiaramente nacque dal diritto Longobardo, poichè evvi una legge di Rotari, in dove sta scritto: *Omnis parentela usque ad septimum geniculum numeratur* (2). Ed altrove nelle Consuetudini feudali: *Successionis feudi talis est natura, quod adscendentes non succedunt: ex latere omnes per masculos descendentes usque in infinitum, si feudum sit paternum, paternum autem voco quicumque ex superioribus id adquisivit* (3).

Emanata la celebre costituzione *Ut de successionibus* da Federigo II., colla quale si restrinse la successione al terzo grado tra' collaterali, è opinione di parecchi Dottori, che una tal restrizione valesse per que' feudatarj, che *vivunt jure Francorum*, senza essersi alterati i gradi della successione Longobarda: *Veteribus autem feudis in illo usu, ac jure manentibus, quod ad successiones hujusmodi eis competit ex antiquo*. Così opinò Luca di Penna, Marino Freccia, l'Isernia, l'Afflitto, ed altri (4). Se dunque ne' feudi Longobardi la successione si estende tra i collaterali fino al settimo grado, ovvero in infinito; chi non vede, che la devoluzione difficilissima in quelli, si renda molto più probabile ne'feudi di natura Franca. Nel dubbio or dunque, oltre alla ragion legale, nascente dal diritto più usitato nel nostro Regno, concorrono anche gl'interessi politici, e fiscali a far che si reputi un feudo più tosto Franco, che Longobardo.

CAPO

(1) *Feudorum lib.* I. *tit.* I. §. *IV.*
(2) *Leg. Longob.*
(3) *Feudor. lib.* II. *tit.* 50.
(4) *V. Galeot. lib.* 2. *contr.* 4. *n.* 8. *& seq.*

CAPO II.

Anche qualora voglia concedersi ne' feudi controvertiti l' originaria qualità Longobarda, pure dee serbarsi la successione primogeniale, sì per essersi questa in essi introdotta da due secoli, ed anni venti, sì per altre ragioni ancora.

Andrea d' Isernia (1), Matteo Afflitto (2), il Capece (3), il de Rosa (4), Nunzio Pelliccia comentatore delle Consuetudini Aversane, Marcello Marciano (5), e quanti altri Scrittori sostennero, che il diritto Longobardo fosse nel dubbio il diritto comune, fecero alla regola, ch' essi imaginarono generale, le seguenti limitazioni. §. I. Per più ragioni si deve il feudo di Casignano riputare d' indole franca.

I. Nel dubbio tra le famiglie Aversane, e Napolitane, che generalmente vivono col diritto Franco, non si ammette nella successíon feudale, che il solo primogenito. II. Se apparisca esservi stata investitura dopo il capitolo *Considerantes* di Carlo II. d'Angiò, il feudo non dee riputarsi, che di natura Franca. III. Se nel feudo di sua prima origine Longobardo, siesi per soli anni trenta introdotto il diritto di primogenitura, dee in esso il primogenito succedere all'uso Franco. IV. Se al feudo sta unita la giurisdizione, nel dubbio dee giudicarsi di natura Franca.

Noi non possiamo tutte queste cose esprimere meglio di ciò, che fece il de Rosa, il quale essendo stato acerrimo sostenitore del diritto Longobardo in preferenza del Franco, darà sicuramente maggior peso, quando le proposte eccezioni si vedranno dalla sua autorità avvalorate. Ei dunque dopo di avere minutamente distinto tutti i casi di sopra accennati, conchiude il suo argomento così: *Primo vero casu, ubi scilicet investitura non apparet, ego plura considerarem pro quæstionis resolutione. I. Quo tempore feudum esset concessum, nempe si post tempora Regis Caroli II., a quibus temporibus cæpit jus Francorum frequentius* usi-

(1) *In Constit. puritatem.*
(2) *In Cap. quin etiam Episcopus.*
(3) *In investit. feud. verbo feudatariorum filiis.*
(4) *Prælect. feud. lect.* 8.
(5) *Cons.* 8.

usitari. III. Si feudum sit in iis Regni partibus, in quibus cetera feuda ut plurimum secundum jus Francorum deferuntur. IV. Si feudum fuerit simul cum jurisdictione concessum . . . . his enim casibus concurrentibus, & non apparente investitura, judicarem hoc feudum regulari debere secundum jus Francorum, & ad primogenitum pervenire. Tutte queste condizioni concorrono al caso nostro. Casignano, Casoria, ed Olivola sono siti nel territorio Aversano, in cui generalmente si vive col diritto Franco, come resta provato non solo dal fatto, ma anche dal diritto. E di fatti Nunzio Pelliccia scrisse. *Tamen in Civitate Aversæ vivitur jure Francorum, prout sic præsumitur, unde succedit solus primogenitus exclusis aliis, nam ista Civitas vivit, prout semper vixit, jure Francorum, nec unquam voluit recipere illa jura Longobardorum* (1). E Marcello Marciano ancor esso fiero difensore del diritto Longobardo, e contraddittore del Reggente Galeota scrisse, che nel dubbio, *in Civitate Neapolis, Aversæ, & medietate Salerni, absque alia probatione*, il feudo dee riputarsi di uso Franco per lo modo di succedere (2). E prima di loro l'Isernia, l'Afflitto, e 'l Capece ne' luoghi già citati, questo istesso aveano insegnato. Nel dubbio adunque, e nella mancanza dell'investitura i nostri feudi debbonsi riputare di diritto Franco, perchè siti nelle vicinanze della Città di Aversa. Nè quì vale il dire, che nel territorio Aversano vi son feudi di natura Longobarda, come Giuliano, Orta, e Casal di Principe; perchè cheche sia della qualità di questi feudi, che di presente sicuramente si regolano all'uso Franco, ei non è da dubitarsi, che riguardo all'immenso numero di feudi, che di diritto Franco ritrovansi nella provincia di Terra di Lavoro, e nel territorio Aversano tre, o quattro feudi di picciola conseguenza non solo non distruggono, ma anzi confermano la regola già detta, cioè di doversi nel dubbio il feudo giudicare Franco, e non Longobardo.

Giovanna I. fu pronipote di Carlo II. d'Angiò, e governò questo Regno senza aver fatto alterazione alcuna alle leggi di un suo ascendente cotanto glorioso. Carlo II. non è da dubitarsi, che col suo capitolo *Considerantes* prescrisse, che le nuove investi-

(1) *Consuet. de mater. feud. n.* 70. 71. e 72.
(2) *Consil.* 8. *n.* 31.

vestiture si facessero all' uso Franco, avendo, come di sopra si è già detto, lasciato l' uso Longobardo per li feudi antichi, e che fino a quel dì eransi di tal uso valuti : *Veteribus autem feudis*, son le parole della legge, dopo di avere assodato il diritto di primogenitura, *in illo usu ac jure manentibus*, *quod ad successiones hujusmodi*, *eis competit ex antiquo*. Se dunque di Casignano, Casoria, ed Olivola fuvvi la investitura dopo l' emanazione di questo Capitolo, non sa capirsi, come nel dubbio voglionsi sì fatti feudi di foggia Longobarda. La legge, l' uso di giudicare, e l' autorità di tutti i nostri Dottori è a questo assunto contraria; nè può altrimenti pensarsi, che da coloro, i quali avendo per le mani una causa sfornita di buone ragioni di necessità debbonsi a' deboli, e piccioli argomenti attaccare.

Il Razional di Crescenzo, il Razional di Tommaso, il Razional Carideo, il denunziante istesso ebbero per vero nel 1728., che al feudo di Casignano stava sicuramente conceduta la giuridizion civile, e che il dubbio cadea sulla giuridizion criminale. Nell' incertezza adunque, per quel che insegnano gli Scrittori già detti, appassionati dell' uso Longobardo, il nostro feudo è da riputarsi di qualità Franca; giacchè quantunque la divisione si ammetta ne' feudi di diritto Longobardo, anche forniti di civile giuridizione, che esistono negli Apruzzi; pure ognun sa, che per evitarsi i disordini nascenti dalle divisioni de' Vassalli, e delle giurisdizioni, quando non si dubiti affatto della investitura Longobarda, si è introdotto l' uso di esercitarsi da' compadroni del feudo la giurisdizione *per turnum*, ed indivisa. Or se al male fatto non si è potuto in altro modo rimediare, che con un espediente non perfetto, ma adattato alle circostanze del caso, chi mai sarà colui, che nel dubbio voglia opinare il feudo di qualità Longobarda; introducendo così divisione di Vassalli, e di giurisdizioni, che il nostro pubblico diritto feudale tanto abborrisce? Nel dubbio ogni savio Magistrato siegue ciò, che è conforme alla polizia delle leggi proprie. Carlo V. vietò espressamente la divisione del feudo, e molto più de' Vassalli, e della giurisdizione. E' giusto dunque, regolare, ed alle leggi di buona interpetrazione unisono, giudicare nel dubbio il feudo di qualità Franca, e non mai Longobarda. Affinchè però si vegga essere questo nostro raziocinio avvalorato dal più sano sentimento de' nostri Giureconsulti, e specialmente

mente di Giuseppe de Rosa, il quale, come abbiamo già detto, sostenne essere nel Regno l'uso Longobardo generale, ed il Franco particolare : ecco ciò che al caso nostro, e per eccezione, che fa alla sua regola, egli scrisse. *Et quidem negari non potest, quod revera in Regno frequentissimus est usus succedendi in feudis secundum jus Francorum, adeout in paucis admodum feudis remanserit usus succedendi secundum jus Longobardorum; maxime si tractemus de castris cum jurisdictione, & vaxallis; ex his enim pauca admodum sunt, quæ inter successores dividantur, & non pertineant ad solos primogenitos. Causa autem hujus rei multiplex est : Prima, multitudo feudorum titulatorum, quæ in Regno non multis abhinc annis est introducta, hæc enim sunt etiam jure communi feudorum individua, & ad primogenitos spectantia ex capite Imperialem §. præterea ducatus &c. de probibit. feud.alien. Secundo, quia Civitas Neapolitana, & omnes ipsius familiæ personæ, præsertim nobiles, jure Francorum vivunt, uti expresse testatur Isernia in constit. Regni puritatem, Thomas de Marinis &c. Hinc fit, ut cum major pars feudorum Regni possideatur per familias nobiles hujus Civitatis, profecto in eorum successione, illæ Francorum morem observant, quia jure Francorum vivunt,* USUS ENIM, ET CONSUETUDO FAMILIÆ IN HAC MATERIA SUCCESSIONIS ATTENDITUR; POTEST ENIM, NEDUM PER CIVITATEM ALIQUAM, SED ETIAM PER UNAM FAMILIAM INDUCI FORMA, ET USUS SUCCEDENDI, QUI SERVANDUS EST. *Tertio id evenit ex usu concedendi feuda cum jurisdictione; antiquitus enim plerumque feuda absque jurisdictione concedebantur; postea vero cœperunt concedi cum sola jurisdictione civili; novissimis vero temporibus maxime Regum de Serenissima Domo Aragonia cum jurisdictione criminali, ac mero mixtoque imperio. Jurisdictio vero de sui natura, & inspecta ipsius forma est individua. Et licet quoad exercitium dividi possit vel per tempora . . . . . . vel ratione territorii . . . . . . vel ratione vassallorum . . . . . vel ratione causarum . . . . . . Nihilominus ipsius divisio maxima affert incommoda, & præjudicia bonæ administrationi, tum quia pessime tractantur vassalli . . . . tum quia divisio ipsa, maxime si per partes territorii, vel numerum vassallorum fiat diminuit dominorum vires . . . . . . Inde factum est, ut talium possessores facilius receperint usum vivendi secundum jus Francorum, ut scilicet feuda cum jurisdictione individua remane-*

ne-

nerent, *& ad solos primogenitos deferrentur* (1).

Oltre a tutto ciò v'è da riflettere ancora, che nel nostro Regno è permesso a' feudatarj senza distinzione di feudo Longobardo, o Franco, fondar su de' feudi il maggiorato, e non ammettere alla successione altri che il solo primogenito, o chi ne tien luogo. La supplica fatta da' feudatarj a Filippo IV. fu concepita per modo, che abbracciasse ogni qualunque qualità di feudo: *Domanda la Città di poter* NE' FEUDI *succedere i figliuoli*, *e discendenti maschi*, *e femine fino al quarto grado*; *y la otra que* CADA FEUDATARIO *pueda fundar majorazgo*, EN SUS FEUDOS. Il Re Filippo IV. risponde per sì fatto modo, che esclude ogni distinzione di feudo Franco, o Longobardo: *Ac insuper concedimus viris nobilibus*, *quod* QUILIBET EORUM *possit fundare* MAIORATUS *in suis feudis intra terminos tamen successionis permissæ*. Or se nel feudo di Casignano era permesso a Luigi Seniore stabilire un maggiorato sul corpo del feudo, ed escluderne i suoi discendenti secondogeniti, non possiam dubitare che gli fosse vietato di desiderar nel feudo di Casignano il diritto Franco, ed introdurvi la primogenitura collo stile della sua famiglia, che già possedeva il feudo di Passarello *de jure Francorum*. Ma se Luigi il vecchio volle lo stile della sua famiglia portar nel feudo, che acquistava, Domenico Ronchi figliuolo di lui, e Padre degli attuali fratelli Ronchi, volle la primogenitura stabilita nella sua famiglia, aggiugnendo cautela a cautela, restrignere tra' discendenti suoi con un perpetuo maggiorato *super integro feudi pretio*, per sempre più confermare l'individua, e primogenial successione ne' beni feudali.

Si cancellino non però in servigio della parte avversa tutti gli argomenti fin quì detti, per dimostrare i feudi, di cui parliamo di qualità Franca, e si ammetta per poco, che ne' passati secoli abbiano potuto essere di usanza Longobarda. Ci è egli mezzo legale, come un feudo divisibile possa divenir primogeniale, senza ledere l'altrui diritto? Ci sono feudi di maniera Longobarda, ed in cui non succeda, che il solo primogenito? Federico I. colla sua famosa legge *Imperialem* §. *praterea ducatus*, parlando de' feudi di Lombardia, in cui era annessa la qualità di Marchesato, di Ducato, o di Contado, o che, come dicono i Dottori, avessero annessa la qualità di feudi nobili, e regali,

(1) *Præl. feud. lect. VIII. n.* 171.

li, ordina, che non si dividessero, ma che fossero del primogenito. Non è dunque negato al feudo Longobardo il diritto di primogenitura, anzi è espressamente prescritto, quando il feudo sia di dignità. Presso di noi i feudi di dignità, come ognun sa, sono i feudi *cum jurisdictione*, e che si concedono dal Principe; dunque non è nuovo, nè strano, che quando un feudo pur fosse di qualità Longobarda, ammetta nella successione il solo figliuol primogenito.

§. II. Nel feudo di Casignano si è introdotto il diritto di primogenitura per costumanza, e prescrizione.

MA in questo Regno il diritto di primogenitura, siccome può stabilirsi in tutti i feudi colla istituzion de' maggiorati, può pure senza menoma difficoltà introdursi ne' feudi di uso Longobardo per semplice costumanza, e prescrizione. Federigo II. colla costituzione *Ut de successionibus*, non vieta, che un feudatario, che vivesse all' uso Longobardo per costumanza, e prescrizione, introdur potesse nella sua famiglia il diritto Franco: anzi lascia all' arbitrio di chicchessia di valersi per questa sola parte, o dell' uno, o dell' altro. Carlo II. protesse, come abbiam già dimostrato, il diritto di primogenitura ne' feudi; e Carlo V. l' ha precettato colla Prammatica de' nove Capi. Al governo piacea, come piacer dee, l' indivisibilità nel feudo, e soffriva la divisione per sola compiacenza. Il feudo indiviso, più facilmente al Fisco si devolve. Il servigio militare, convertito oggi nell' adoa, e nel rilevio, sempre si conserva più intatto presso di uno, che di molti; anzi diviso in tanti figliuoli, e nipoti del feudatario, facilmente si perde. Squarciare la giurisdizione in tante picciole parti, e dividere i vassalli a guisa di semoventi, è cosa interamente contraria a' principj d' ogni sana Monarchia. Ecco dunque, perchè si è non solo permesso alle famiglie, ma anche protetto il diritto d' introdurre ne' feudi la primogenitura. Andrea d' Isernia (1) crede, che il corso di trent' anni faccia il feudo primogeniale, quando spezialmente i secondogeniti vi abbiano, o espressamente, o tacitamente acconsentito. La dottrina dell' Isernia è stata ricevuta dal Foro, senza menoma contraddizione, ed il prelodato Giuseppe de Rosa al proposito, come un canone del diritto feudale, lasciò detto: *Usus enim, & consuetudo familiæ in hac materia successionis attenditur. Po-*

test-

(1) *Ad d. §. praeterea.*

test enim ne dum per Civitatem aliquam, sed etiam per unam familiam induci forma, & usus succedendi, qui servandus est. Surd. dec. 131. n. 10. & seq., Fab. de Anna cons. 1. & 2. Ubi late, & in specie circa normam vivendi jure Francorum, ut usus familiæ sufficiat inter illos de illa familia, maxime si sit longævus, & præscriptus tradit Andreas in capite Imperialem §. Præterea ducatus n. 37. v. Sed quomodo, Afflictus ibi n. 38. Camerarius fol. 107. col. 4. lit. 1., Intrigliola de feudis part. 1. quæst. 7. n. 17. Reg. Galeota controv. 1. lib. 11., ed osserva cotesto dotto Scrittore, che generalmente presso di noi non siesi introdotto l' uso Franco per necessità alcuna, ma per sola usanza, e costume quasi di tutte le famiglie del Regno. Nè altrimenti opinò Orazio Montano (1), uno de'più dotti nostri Feudisti, il quale all' uopo presente, dopo aver addotto il sentimento dell' Isernia scrisse: *Et hoc indubitanter locutus est Andreas, non apparente investitura, aut qua scilicet forma datum sit feudum: tunc quia ex possessione triginta annorum cum circumstantiis prædictis præsumitur forma juris Francorum; illa forma præsumitur, quoad omnes alias non apparentes; & sic non est vere præscriptio juris alterius, sed est qualitas, seu forma sic præsumpta.*

Ma a che andar intracciando autorità di Dottori, quando vi è legge espressa del nostro Regno, la quale ciò apertamente prescrive? L' Imperador Federigo II. con una sua costituzione ordinò, che se taluno posseduto avesse in faccia del suo avversario per lo spazio di trent' anni un feudo, o qualche parte di esso continuamente, e senza interruzione non potesse essere per qualunque verso molestato. *Præcipimus eum*, son queste le parole della citata costituzione, *qui in posterum triginta annis, feudum integrum, vel quotam partem feudi, de quo certum, & designatum servitium nostræ Curiæ, vel cuilibet alii debeatur continue, & sine interruptione civilis, vel naturalis temporis, vel minoris ætatis adversarii, præsente etiam in Regno adversario suo, possederit, in perpetuum fore securum, & actionem ei contra quemlibet possessorem, si a possessione ceciderit, & exceptionem contra petentem quemlibet indulgemus* (2). Che se può bene in forza di tal chiarissima disposizione della legge pre-

(1) *In cap. Imperialem §. Præterea ducatus n. 101.*
(2) *Constit. Consuetudinem hactenus de præscriptionibus.*

prescriversi il feudo, o parte di esso; chi potrà negare, che prescriver si possa la qualità del medesimo, non apportando tal prescrizione danno alcuno al Fisco, ma piuttosto vantaggio? Trent'anni dicono i Dottori che bastino di scienza, e di pazienza negli altri fratelli per dirsi acquistato il diritto di primogenitura. *Tenuit* (dice l'Isernia) *per triginta annos solus tanquam primogenitus, sciente, & patiente alio fratre* (1). Ed il Montano: *Vel quarto, si probet, quod is, a quo causam praetendit, tenuit per triginta annos solus, tanquam primogenitus, sciente, & patiente alio fratre* (2).

Che poi la dottrina di cotesti valentuomini, e la costituzione di Federigo, sia stata sempre in vigore in questo Regno, non è da dubitarsi, quando voglia darsi uno sguardo al fatto. Si rivolgano da capo a fondo i libri de' Regj Quinternioni, ove stan descritte le qualità, e le condizioni de' feudi; que' del Cedolario, che racchiudono i nomi de' possessori, e 'l servigio feudale, e si vedrà, che i feudi un tempo di qualità Longobarda sien divenuti Franchi, non per novella investitura, che ciò avesse prescritto, ma per usanza, e costume introdotto da ciascun feudatario. Nè da questo cangiamento sono stati esenti i feudi di Casal di Prencipe, Casal d'Orta, Toro, e Pomigliano di Atella, che da D. Luigi Ronchi si citano nella Provincia di Terra di Lavoro per esempj di feudi divisi. Questi stessi feudi di presente godono del diritto di primogenitura, non per alcuna particolar legge d'investitura, ma pel fatto; e perchè i possessori di essi, valendosi delle facoltà loro dalle leggi del Regno accordate, v'introdussero il diritto Franco. Il feudo di Casal di Prencipe, che ora come *de jure Francorum* si possiede dal Duca Giuseppe de Rosa, per lunga pezza fu reputato Longobardo. Si acquistò tal feudo da Giacomo Gargado nell'anno 1417., che da più possessori il comperò. A Giacomo furon superstiti più figlinoli, e tutti succedettero al surriferito feudo (3). Nei Cedolarj del 1560. al 1567. sempre sta notato in testa a più possessori; ma dall'anno 1579. sta notato in testa ad un solo (4), come sempre da un solo si è continuato a posse-

(1) *Isern. in l. Imperialem §. praeterea Ducatus n. 36.*
(2) *Montan. in dict. §. praeterea Ducatus.*
(3) *Fol.*
(4) *Fol.*

possedere. Il feudo di Casal d'Orta egualmente dal 1508. fino al 1590. sta nel Cedolario diviso: e dal 1592. sempre unito, come ora si possiede dalla Duchessa di Giritalco (1). Lo stesso appare del feudo di Toro, dal 1500. fino al 1564. diviso; indi unito (2): come ora si tiene dalla Duchessa di Toro. Lo stesso vuolsi dire pel feudo di S. Marcellino dal 1536. diviso, nel 1753. unito (3): sicome ora si possiede dal Marchese feudatario di questo nome. E lo stesso ancora del feudo di Pomigliano d'Atella, dal 1508. fino al 1588. diviso, indi unito (4). Tutti questi feudi sicuramente un tempo Longobardi, sono oggidì feudi del diritto de' Franchi addivenuti, non per differente posteriore investitura, ma per l'usanza delle famiglie, che alla moda de' Franchi vivendo, ne deferirono la successione al primogenito.

Ma applichiamo il diritto fin quì esposto al caso nostro. Non è da dubitarsi, che dal 1500. fino al 1572., il feudo di Casignano, Casoria, ed Olivola veggasi diviso nel libro del Cedolario or in due, or in tre, ed ora in quattro parti: nel 1572. unitesi tali porzioni nella persona di Lucrezia Brancaccio, questa v'introdusse il diritto di primogenitura, che intatto serbossi da quel tempo fin'oggi, presenti sempre i secondogeniti, ch'è il caso della costituzione di sopra trascritta. Così attestano tutt'i Razionali, che dovettero di ordine della Regia Camera riscontrare il Cedolario; nè questo fatto può mettersi in dubbio da' nostri Avversarj. Dicono però essi, che vale la successione di primogenitura costante di due secoli, quando tuttavia nel libro del Cedolario questo feudo è diviso in quattro parti? fu una tolleranza *contra jus*, la quale dee ora emendarsi. Ma essi non riflettono, che ammettendo questa tolleranza, ed il fatto, come l'abbiamo esposto, debbono pure ammettere la prescrizione legittima, che per introdursi ha bisogno, non di dugento anni, ma sibbene di soli trenta: e noi abbiamo non trenta, ma anni dugento venti di successione all'uso Franco. Nè è vero di esser questo il caso di non prescriversi mai negli atti facoltativi; perchè non sono atti facoltativi que' che tolerarono

E i se-

(1) *Fol.*
(2) *Fol.*
(3) *Fol.*
(4) *Fol.*

i secondogeniti della famiglia Sangro dal 1572. fino al 1728. sono atti, che inducono prescrizione, avendo con di loro consenso i soli primogeniti posseduto i feudi per lo corso di più secoli.

In un sol caso potrebbero dirsi atti facoltativi i diritti esercitati da' primogeniti, quando alla morte di ciascun feudatarlo si fossero nel Cedolario rinnovellate le divisioni a proporzione de' figliuoli, che vi dovean succedere. Questo tanto è lontano, che si fosse nel caso nostro praticato, che anzi per dimostrarsi l'opposto, nel Cedolario si vede materialmente la divisione del controvertito feudo fatta, com'era prima del 1572. Allora la divisione era legittima, perchè effettivamente quattro possedeano il feudo. Da quel tempo, quante volte una siffatta divisione avesse potuto dar diritto a' secondogeniti, necessità era, che si cambiasse ora in dieci, ed ora in più, o meno porzioni a proporzione del maggiore, o minor numero de'successori. Si lascia all'opposto la divisione, secondochè era in quegli antichissimi tempi per un atto meramente materiale; e poi rinunziandosi anche dal secondogenito col fatto al proprio diritto, senza farsi altra divisione, si permette la primogenitura per più secoli; e per conseguenza una legittima, e legal prescrizione s'introdusse nel feudo, di cui si disputa.

Che poi la prescrizione fosse legittima, e per lo corso del tempo, e per lo consenso de'secondogeniti, viene a noi ciò dimostrato dal seguente fatto. Placido di Sangro Marchese di S.Lucido rifiutò, e vendette il feudo di Casignano, Olivola, e Casoria a beneficio di Luzio di Sangro suo figliuol primogenito, e su di esso fondò pure una primogenitura di ducati cinquantottomila, che poi fu confermata, ed ampliata da Placido di Sangro il giovane (1). Una sì fatta refuta, ed acquisto fatto dal figliuolo primogenito fu registrato ne' libri de' Regj Quinternioni col consenso de' figliuoli secondogeniti di Placido, che di ciò non mai si dolsero, nè sen dolsero gli altri figliuoli secondogeniti di questa famiglia. Di questo fatto non si dubita da D. Luigi Ronchi: ma solo si potrebbe mettere in forse l'espresso consenso de' secondogeniti, non facendosi di esso menzione: ma la ratifica, e'l consenso, che si presta col fatto non vale più di quello, che si faccia colle parole? La refuta de' feudi

(1) *Relazione del Razional Carideo*.

feudi si fece da Placido di Sangro nella sua famiglia, e presenti i suoi figliuoli secondogeniti: costoro poteano oppugnarla ed in vita, ed in morte del padre. Tanto essi non fanno; anzi con tutto il lor piacere si acchetano alla paterna disposizione. Dunque questo è il caso del consenso de' secondogeniti necessario ad introdurre la primogenitura nel feudo di qualità Longobarda. Se questa però è una presunzione legittima, quando non sian trascorsi, che soli trenta anni dal dì, che il primogenito ha incominciato a possedere sì fatto feudo, è una dimostrazione, quando sieno scorsi dugento, e più anni, senzachè mai niuno de' secondogeniti si fosse doluto. Nè valga il dire, d'ignorarsi se vi furon sempre de' secondogeniti in casa Sangro, perciocchè l'esistenza di costoro sta per noi coi documenti ultimamente prodotti dimostrata.

CAPO III.

Qualunque sia stata l'indole del feudo presso la famiglia de' Sangri, entrato poi in casa Ronchi deesi la successione di esso colla legge di primogenitura regolare, tra per esserne i secondogeniti esclusi dall'espressa volontà del primo quesitore *del feudo, approvata non meno dal consenso del Fisco, e dal Tribunal della Regia Camera, che dal Vicerè di quel tempo, e per essersene ancora nell'assenso dell'anno 1729. spedita l'investitura di feudo Franco.*

§. I. Ancorchè il feudo di Casignano fosse stato d'indole Longobarda, D. Luigi Ronchi ne viene escluso dalla volontà dell'Avo suo primo acquirente del feudo.

Tempo è ormai di tralasciare ogni antica inchiesta, ed omettendo qualunque erudita disputa, farci da vicino alla causa, che abbiam per le mani. Noi vogliam concedere per poco, che dubbia, anzi certamente Longobarda fosse stata l'indole del feudo presso la famiglia de' Marchesi di S. Lucido. L'azione non però della division del feudo promossa in questo giudizio, è incompetente in persona di un secondogenito della famiglia Ronchi. Impereiocchè passato il feudo in questa famiglia deesi per successïon tramandare in essa col diritto di primogenitura, così per la volontà de' secondogeniti tutti compresi nella persona del primo acquirente Luigi seniore, il quale dar volle al feudo, che nuovamente acquistava la legge di primogenitura, come per aver il Fisco ancora acconsentito di continuarsi in questo feudo la successïon primogeniale, e finalmente per esserne stato il primo acquirente investito colle formole del

del diritto de' Franchi, il che toglie, ed estingue ogni altro dubbio ulteriore. A fornire una siffatta dimostrazione noi non faremo uso, che di vulgatissimi principj di diritto comune, di ragion feudale, e di dottrine senza menoma contraddizione nel nostro Foro ricevute.

Allora che il feudo di Casignano fu dal Barone Luigi Seniore comperato, degli eredi, e discendenti dal suo corpo nessuno nel contratto intervenne. Ma tutti erano nella sua persona rappresentati, e la volontà di ciascuno di essi nella sua era compresa. La verità di questa proposizione, non soffrirà menoma dubbiezza, subito che si rifletta, che il contratto di compera non poteva a' suoi eredi, e discendenti feudali esser giovevole, se le persone di costoro, e le rispettive loro volontà non si fossero legittimamente in quella del primo acquirente contenute. Imperciocchè è massima di diritto risaputa, che taluno non possa a persona da se diversa acquistar diritto nè col patto, nè colla stipola. *Nec paciscendo, nec legem dicendo, nec stipulando quisquam alteri cavere potest:* secondo che scrisse Muzio Scevola (1) nel libro delle sue definizioni, che con greca voce intitolò ὅρων. E più chiaramente Pavolo scrisse: *Quæcumque gerimus, cum ex nostro contractu originem trahunt, nisi ex nostra persona initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt: & ideo neque stipulari, neque emere, vendere, contrahere, ut alter suo nomine recte agat, possumus* (2). Quindi i Giureconsulti per rendere i contratti operativi contro, ed a favor degli eredi, dissero esser questi compresi tutti nella persona del contraente, anzi colla stessa gli *medesimarono*, e supposero le di loro persone colle proprie volontà nel contratto concorse. Per questa massima legale troviamo quindi stabilito, che, anche quando non siasi fatta menzion dell' erede, *tam heredibus nostris, quam nobismetipsis cavemus* (3). Nè la legge de' feudi da questi insegnamenti del diritto civile si dilungò; perciocchè leggiamo negli usi feudali scritto: *Unusquisque enim sibi, suisque heredibus, videtur prospexisse* (4). Perchè sembra da non potersi dubitare, che l'attual

(1) *L.* 73. § 4. *de div. reg. juris.*
(2) *L.* 11. *de oblig. & action.*
(3) *L.* 9. *D. de prob.*
(4) *Feud. lib.* 11. *tit.* 18. *&* 90.

tual secondogenito D. Luigi Ronchi, sia nella persona dell'avo suo, che comprò il feudo, concorso colla propria volontà a destinarlo insiem coll'avo per indivisibile retaggio de' soli primogeniti.

Ed in vero sta nella sposizion de' fatti per noi fino alla noja dimostrato, che Luigi Ronchi il vecchio nello acquistare il feudo di Casignano, Casoria, ed Olivola volle espressamente a questo dar la legge di primogenitura, ed escluderne tutti i secondogeniti di sua famiglia. Ed ei che per essere il primo acquirente de' feudi abbracciava in se eminentemente la volontà di tutti i suoi discendenti, i quali ad oggetto di succedergli, della caratteristica di eredi suoi, per la qualità *ereditaria mista* de' feudi del nostro Regno abbisognavano, potea dare a feudi quella legge di successione primogeniale, che in effetti ad essi diede, senza alterarne la natura, giacchè la dividua, ed individua successione è un accidente del feudo, che puossi dal feudatario variare, come in appresso farem chiaro.

Non è la prima volta che nella scuola de' nostri Feudisti si è domandato, se possa il feudatario ne' Feudi di foggia Longobarda introdurre il diritto di primogenitura. Molti tra' Dottori opinarono, che assolutamente non gli fosse vietato, o che il Feudo fosse *nuovo*, o che fosse *antico*. Per le ragioni, che essendo nel nostro Regno i feudi tutti, o che Franchi, o che Longobardi sieno, di qualità *ereditaria mista*, le leggi feudali permettono al feudatario di alienare il feudo col solo permesso del Principe, senza che vi sia bisogno del consenso de' prossimi agnati: costringono l'immediato successore a pagare i debiti dal suo antecessore contratti: e generalmente richieggono, per poter succedere nel Feudo, la qualità ereditaria. Or se la legge permette il più, dicon essi, qual è sicuramente l'alienazione del feudo, dee tanto più permettere l'introduzione della primogenitura, la quale non estingue il diritto di tutti i chiamati nella investitura, ma li restrigne al solo primogenito. La scuola non però universale degli Scrittori de' feudi ha abbracciato la distinzion del feudo nuovo, dal feudo antico. Nel feudo nuovo, che è quello, che acquista il primo possessore feudatario, sostennero tutti, senza il contraddetto di nessuno, essere a costui lecito d'introdurre il jus Franco, e di primogenitura, perchè essendo tutto suo l'acquisto, non hanno di che dolersi i suoi successori; nel feudo antico, che ci venne

 da'

da'nostri maggiori, vi fu chi tutt'altro opinò, e ciò per la ragione, che essendo al feudo antico invitati i figliuoli secondogeniti, costoro non possono ricevere pregiudizio alcuno dalla disposizione paterna. Così dice il Magliano (1). *In feudo novo pater primogenituram valet constituere, sicut & in feudo hereditario. In feudo tamen ex pacto antiquo negatum est, cum in eo quisquis ex propria persona succedat, Luc. de feudis disc. 9. & sequentibus, late Rovitus ad prag. 1. de tit. abus. n. 126.* E prima del Magliano una schiera di Dottori nel foro accreditati, estesero nel feudo nuovo, acquistato con titolo oneroso, la libertà del primo *acquirente*, non che a stabilire il dritto della primogenitura, ma a sceglier tra le persone contenute nell'investitura chi più gli aggradisse. Si vegga il de Luca (2), il Presidente de Franchis (3), il Menochio (4), il Surdo (5), il Natta (6), e 'l Reumero (7).

Noi siamo in un feudo nuovo su del quale niun diritto preventivo alla compera vi aveano i secondogeniti della famiglia Ronchi, nè erano essi discendenti di coloro, presso di cui dubitavasi della qualità di questo feudo. Dunque, se essi riconoscono tutti i loro dritti da Luigi il Vecchio, non possono, senza una manifesta ingiustizia, promuovere un'azione, che resta estinta dalla costui volontà, mercè la quale segnò colla caratteristica di feudo Franco il nuovo acquisto ch'ei faceva, e n'esclusse i secondogeniti di sua famiglia. Si rende vie più ragionata questa nostra considerazione in riflettendo che il Barone Luigi il Vecchio acquistò il feudo non per liberalità, o munificenza del Principe, cosicchè i chiamati generalmente nella investitura potessero oltre al fatto del primo feudatario, indicare ancora per essi la volontà del Principe concedente. Egli lo acquistò per titolo oneroso collo sborso di duc. 76160. i quali siccome investì in compera di un feudo, potea impiegare ancora in beni patrimoniali, o altro uso farne, che più gli aggradisse.

(1) *Jurisprudent. feudalis tom.* 1. *lib.* 2. §. 48.
(2) *De Luca de feud. disc.* 12. *n.* 9.
(3) *De Franchis decis.* 1. *n.* 30.
(4) *Menochius cons.* 16. *n.* 5. 6.
(5) *Surd. cons.* 427. *n.* 12. & 13.
(6) *Natta cons.* 159. *n.* 16.
(7) *Reum. lib.* 5. *cons.* 11.

se. I suoi discendenti adunque tutti nella sua persona rappresentati, nella succession del feudo da lui novellamente acquistato, rispettar debbono la sua volontà, e seguirne i precetti. E se eglino concorsero colle proprie volontà a stabilir nel feudo il diritto de' Franchi, l'attual secondogenito della famiglia Ronchi non ha ragione d' intorbidare quel diritto di primogenitura dal suo avolo, da lui, e da' discendenti tutti, per mezzo della volontà di questo legittimamente introdotto.

§. II. La volontà del primo acquirente fu secondata dal consenso del Fisco, dall'autorità del Supremo Tribunale del Regal patrimonio, dall'approvazione della sovrana potestà, e dalla nuova investitura di forma franca.

Ciò che abbiam quì detto dimostrerebbe la ragione del primogenito nel caso che Luigi Ronchi primo acquirente del feudo di Casignano, di Casoria, ed Olivola avesse da se solo voluto restringere la successione del feudo Longobardo a' soli primogeniti da' lui discendenti. Ma il caso nostro è diverso. Luigi volle acquistare il feudo primogeniale secondo l' uso de' Franchi, ch' è il comune nel Regno, ed addottato dalla sua famiglia, nella quale era già il feudo di Passarello di dritto Franco. E perchè questa sua volontà avesse compiutamente il suo effetto, e non potess' essere impugnata, o contraddetta in alcun modo, e da qualunque persona, fece sì che con la volontà sua fosse concorso il consentimento del Fisco, l' autorità giudiziaria, l' approvazione della Sovrana potestà, e la nuova investitura conveniente a' feudi Franchi. Sicchè concorsero a rendere il feudo primogeniale l' acquirente e 'l fisco, e la forma della concessione. Ricordianci de' fatti. Il Barone Luigi seniore nello strumento de' 4. maggio 1727. pattuì la compera di Casignano, Casoria, ed Olivola come di un feudo *de jure Francorum*, tra perchè fu detto di acquistarsi il feudo, come nella casa Sangro erasi posseduto, dove sempre da primogenito in primogenito erasi succeduto, e per essersi ancora venduto il feudo colle giuridizioni civili criminali, e miste, di prime, e seconde cause. Ma insorta appena la discordia tra i due estimatori del feudo lo Stendardo, e 'l Vinaccia, riputandolo l'uno di costume Longobardo, l'altro di diritto Franco; si vide comparire in Regia Camera quella triplice dinuncia, in un capo della quale era posta in dubio la qualità Franca del feudo. Ma l' accorto Luigi Ronchi seniore compratore del feudo, in un privato sì, ma legale albarano, convenne col venditore, che il Tavolario Gallarano, eletto per arbitro frai dispareri de' primi due estimatori, valutasse il feudo, come feudo *juris Francorum*, e pubblicato non avesse l' apprezzo, se prima dal Tribu-

bunal della Regia Camera non si fosse dichiarato il feudo *de jure Francorum*, ed a *maggior cautela* se ne fosse fatta consulta a S. M. C. per ottenerne l'approvazione. Infatti premurando il Principe di Fondi, che col Barone Ronchi avea la vendita convenuto, per la dichiarazione della qualità del feudo, giustificatosi prima dal Razional de Crescenzo, di essersi per lo stile della famiglia da più secoli introdotta ne' feudi la successione all'uso de' Franchi, furono le carte rimesse all'Avvocato fiscale Santoro. Questo valente togato, che molto innanzi sentiva nella ragion de' feudi, mostrò di sapere, che il feudo Lombardo era nelle nostre regioni surto per compiacenza de' Principi, che secondar vollero gli usi de' nostri nazionali: che l'accidente della dividua, o individua successione non alterava la natura del feudo: che nella mancanza della primeva concessione, in cui legger si potessero le formole *vivens more Lombardo*, *vivens jure Francorum*, lo stile della famiglia fosse l'indice sicuro da giudicarne: e che quando anche il feudo fosse stato indubitatamente *moris Longobardorum*, poteva pure il possessore, addottando diverso sistema nella sua famiglia, introdurre l'uso Franco, e renderlo individuo e primogeniale. E quindi con una sua quanto breve, altrettanto dotta istanza fiscale, in data de' 5 settembre 1708. disse: *Fiscus, stante quod Illustris Possessor vivit de jure Francorum, non impedit quin non molestetur*. Propostasi nel Tribunal della Regia Camera, rimase una sì fatta istanza interamente confermata. Ed ecco il consenso del fisco, e la prima dichiarazione del Tribunal competente, di serbarsi ne' feudi l'accidente della individua successione, desiderata dal Barone Luigi Ronchi.

Ma quì la cosa non si rimane. Nel doversi formar la tassa della giurisdizione delle seconde cause, il Razional de Tommaso, secondo che nella narrazion de' fatti esponemmo, formò una risulta fiscale contro del possessore di allora Odorisio de Sangro. E tra varj capi della sua risulta ve ne fu uno, che feriva di bel nuovo la qualità de' feudi, e il modo di succedere in essi. Il Possessore di Casignano, che aveva contrattato la vendita col Barone Ronchi, dopo di avere partitamente a questa risulta risposto, e mostratone la insussistenza, ad oggetto di non essere ulteriormente vessato, e per sollecitar la vendita de' feudi, offrì transazione al Fisco per la somma di duc. 400., la quale fu dall'Avvocato Fiscale Paternò accettata colla seguente postilla,

ſtilla, relativa all' accidente della ſucceſſione individua: *Si è inoltre convenuto, che reſtino i feudi, o feudo ſuddetto così dividuo, e diſtinto, come ſi trova diviſamente taſſato ne' libri del Cedolario, ſenza immutarſi punto la ſua naturalezza*, SEBBENE IN QUANTO AL MODO DELLA SUCCESSIONE IN CIASCUNA PARTE, IL FISCO NON IMPEDISCE, CHE SI CONTINUI IL POSSESSO DI SUCCEDERVI IL PRIMOGENITO, *e con queſte condizioni ſi è conchiuſo l' accordo, e non altrimenti nè d' altro modo. Napoli 25. marzo 1729.* queſta iſtanza fiſcale fu approvata dalla Regia Camera con diſtinto decreto de' 25. marzo 1728.

Ed è di bene lo avvertire, che il Fiſco non volle decidere ſe Caſignano, Caſoria, ed Olivola diſtinto in quattro parti, come ſi trovava nel Cedolario notato, formaſſe un ſol feudo unito, ovvero ogni parte formaſſe un feudo diſtinto, e ſeparato, non eſiſtendo la primeva conceſſione, onde vederſi, ſe ei foſſe un ſol feudo poſteriormente diviſo, ovvero varie conceſſioni foſſero di ſeparate, e diſtinte parti del feudo. Ed il dubio fu ragionato, trovando noi, fin da' tempi di Guglielmo II. il Normanno, Baroni, a'quali ſi era conceduto una quinta parte, una terza parte, ed una ſettima parte di feudo. Nel catalogo de' Baroni formato ſotto l' indicato Sovrano per lo ſervizio, che preſtar dovevano nella ſpedizione di Terra Santa, troviamo ſcritto: *Maraldicius, ſicut ipſe dixit, tenet in Tarento quintam partem feudi militis unius. Punginata tenet in Tarento ſeptimam partem feudi unius militis: Filius Maroldi, ſicut dixit tenet in Tarento tertiam partem feudi unius militis* (1). E quindi il Fiſco nel dubbio diſſe, *che reſtino i feudi, o feudo ſudetto così dividuo* (e ſi avverta il modo di eſprimerſi *feudi, o feudo*) *come ſi trova diviſamente taſſata ne' libri del Cedolario, ſenza immutarſi punto la ſua naturalezza*. Conoſceva non però il Fiſco poterſi per lo ſtile della famiglia in un feudo diſtinto in parti, ovvero nelle parti coſtituite in feudo, darſi la qualità della ſucceſſione all' uſo de' Franchi: ſiccome noi un illuſtre eſempio ne demmo de' tempi a noi più vicini, nel privilegio ſpedito da Alfonſo II. d' Aragona a Pippo Riccio. Perciò ſoggiunſe nella poſtilla. *Sebbene in quanto al modo della ſucceſſione in ciaſcuna parte, il Fiſco* non

(1) *Catalogus Bar. Reg. Neap. apud Fimianum tom. 2. Inſtit. Feud.*

non impediſce, *che ſi continui il poſſeſſo di ſuccedervi il primogenito*. Stabilito così col conſenſo del Fiſco, e co' decreti della Regia Camera il diritto di primogenitura, volle il compratore attendere, che del tutto ſi foſſe fatta conſulta a S. M. C., e che queſta foſſe interamente approvata. In ſeguito ſi ordinò dal Tribunale della Summaria: *Exequatur reſcriptum Domini Excellentiſſimi Proregis*, *regiſtretur*, & *conſervetur in actis*. Dopo di tutto ciò, il Tavolario Gallerano mentovando le dichiarazioni tutte fatte da queſto Supremo Tribunale dell'accidente di feudo Franco ne' feudi di Caſignano, Caſoria, ed Olivola, valutò il feudo per la ſomma di ducati 76160., e ne fu dal compratore il reſiduo del prezzo al Marcheſe Odoriſio di Sangro pagato.

Premeſſe tutte coteſte coſe, ci ſi dica qual altra cautela uſar dovea il primo acquirente del feudo, per rendere la volontà ſua efficacemente eſcluſiva de' ſecondogeniti? Su qual dritto fonda egli il giovane D. Luigi Ronchi la ſua azione, per pretendere la ſucceſſione nella metà di Caſignano, Caſoria, ed Olivola? Se ricorre alla primiera inveſtitura di queſti feudi, mal ſi conſiglia: perciocchè proccura valerſi di una carta ineſiſtente. Se all'oſſervanza ſi rivolge, ei viene coſtantemente eſcluſo dalla centenaria preſcrizione, e dallo ſtile della precedente famiglia de' Sangro poſſeditrice de' feudi, il quale nel dubbio, e nella mancanza della primiera inveſtitura, è una ſicura dimoſtrazione, che i feudi ſieno del diritto de' Franchi. Ma anche qualora egli eſibiſſe l'antica inveſtitura colla clauſola *vivens more Lombardo* rimarrebbe altresì dalle ſue pretenſioni eſcluſo, per la ragione, ch' e' non ſarebbe de' contemplati in quella inveſtitura, perchè non diſcende da colui, che l'ottenne: ma ſarebbe, come lo è, condannato ſempre a cercar ſuo diritto negli atti del ſuo avolo, che come ſi è detto fu il compratore del feudo; ed interamente da queſto l'eſcluſe. Sembraci adunque a ſufficienza dimoſtrato, che il giovane D. Luigi Ronchi non abbia diritto di menar tanto rumore nel preſente giudizio, qualora egli giovar non ſi potrebbe nè tampoco della prima inveſtitura de' feudi, ſe pur foſſe ella eſiſtente, contro la volontà eſpreſſa del primo acquirente de' feudi; il quale potendo per li ſopra eſpreſſati principj feudali col ſolo ſtile della ſua famiglia introdurre il diritto della primogenitura, volle farlo col conſenſo del Fiſco, coll'autorità di queſto Supremo Tribunale, e coll'approvazione della Suprema poteſtà.

Or

OR non potendo D. Luigi Ronchi il giovane, aspirare alla divisa successione di Casignano, neppure in forza dell' antica investitura Longobarda qualora esistesse, per non esser discendente da colui, che l' ottenne: cosa direbbe il Tribunale della Regia Camera, se per noi si dimostrasse ancora di esser egli escluso dalla novella investitura, che del feudo ebbe Luigi seniore modellata colle formole del diritto de' Franchi? Siam persuasi, che non esiterebbe ulteriormente a liberar dalla noja del presente giudizio, il primogenito Duca di S.Martino nostro clientolo. Vegniamo a' ferri. Luigi seniore comperò il feudo di Casignano, Casoria, ed Olivola, e sulla compra impetrò, ed ottenne l'assenso, nel quale è compresa la novella investitura, ch' egli ebbe dal Signor del feudo dettagliata sulle formole *juris Francorum*.

§. III. Il primo acquirente ebbe nell' assenso del 1720. l' investitura del feudo colle clausole *juris Francorum*.

Se il feudo si vende non passa nel compratore il dominio, se pria dal padron diretto non si presta l' assenso, il quale ha forza di privilegio, e d'investitura, e la vendita assume natura di donazione, secondo che dopo Andrea d' Isernia (1) avvertì il Reggente Rovito (2). Parlò quel dotto Comentatore secondo i dettami del diritto del Regno, in cui di assenso si fa menzione, come può ben vedersi nella costituzione *dignum*, e nell' altra *cum universis*, dalle quali giusta occasione pigliarono i nostri Feudisti di formar l' assioma, *assensum habere vim investiture*.

E la ragione è chiara: uno è il solenne mezzo di acquistar feudi cioè l' investitura. Or quando si acquistano coll' assenso del Principe necessariamente ne dee questo assenso supplir le veci, giusta la massima legale, che il confirmare equivale al dare direttamente (3) *Rem confirmans* (avvisarono l' Isernia, e l' Afflitto (4) *videtur dare: & ideo* (soggiungono gli altri Feudisti) *ex assensu videtur novum feudum, cum nova qualitate erigi per novam investituram* (5).

Passano

(1) *Andrea d' Isern. in feud.* 11. *tit. XXVI.* §. *si minor n.* 2.
(2) *Rovit. in Pragm. XXXIII. de feud.*
(3) *L.* 130. *si de V. S.*
(4) *Isernia in Constit. si quis Baro, & Afflict. in cap. Imperialem* §. *praeterea Senatus.*
(5) *Montan. in* §. *praeterea si quis infeudatus n.* 35. *lit. n. d' Amato Cons.* 100. *n.* 88. *Rovit. cons.* 1. *n.*15. *de Pont. cons.* 81. *vol.* 1. *n.* 2. *& sequ.*

Passano più oltre i Dottori, e spiegando perchè nel nostro Regno l'assenso abbia forza d'investitura, insegnano, che quando il feudatario vende ad un terzo, e gliene trasferisce il dominio coll'assenso del Sovrano, Signore del feudo, vi preceda certa momentanea devoluzione, supponendosi che il feudatario antico faccia la refuta nelle mani del Sovrano, e che il Sovrano ne investa coll'assenso la persona del nuovo compratore. Tale fu la teoria del celebre Andrea d'Isernia, chiamato in materia feudale l'Evangelista (1), e tale fu comentata da Matteo degli Afflitti (2), da Marino Freccia (3), da Carlo Tapia (4), da Vincenzio de Anna (5), e da Scipione Rovito (6). Elegantemente la spiegò ben'anche il de Luca scrivendo: *Altera etiam diversitatis ratio viget in feudis, vel officiis, ac similibus, in nostro commercio absque Principis, vel domini licentia non existentibus, quoniam in istis assensus habet vim investituræ, atque fingitur alienantem, vel hypothecantem refutare feudum, vel officium in manu domini, per quem denuo concedatur ei, ad cujus favorem assensus conceditur* (7).

Finalmente Giuseppe de Rosa nell'opera delle consultazioni feudali con felicità maggiore di ognun altro dimostra, perchè necessariamente debba nel nostro Regno l'assenso aver forza di nuova investitura. Riflette l'ottimo Giureconsulto, che tuttocchè l'alienazione del feudo, corroborata dall'assenso del Principe, sia efficace titolo a trasferire nel compratore l'utile dominio, che il venditore possede, pur nulla di meno non si possono i feudi con questo solo titolo possedere, ma siavi bisogno della investitura del Signore del feudo, che confermi nel nuovo vassallo l'utile dominio trasferitogli col contratto; di maniera, che cominci a possedere il feudo, non più per li diritti di chi glie lo ha venduto, ma da per se stesso, come un nuovo vassal-lo.

(1) *Isern. in cap. 1. de eo qui fin. fec. agnat. & in cap. un. §. alii dicunt qui successor. teneant., & in cap. un. §. sed res n. 20. per quos fiat investitura.*
(2) *Afflict. in cap. imperialem 12. not. n. 3.*
(3) *Frec. de subfeud. lib. 2. qu. 14.*
(4) *Tap. decis. 2. n. 227.*
(5) *Anna in c. 1. de vass. decret. ætat. n. 33.*
(6) *Rovit. sup. rubr. de feud. n. 67.*
(7) *De Luc. de dot. disc. 143. n. 26.*

lo ritenga, riconoscendolo dal Signore diretto, senza la conferma, ed investitura del quale il feudo non si può avere: Che per ciò ne' termini del diritto comune, viene ingiunto l'obbligo al compratore di chieder l' investitura nel termine di un' anno, il che non facendo, al padron diretto il feudo si devolve (1): E che la formola dell'assenso, che si concede nel nostro Regno è tale, che produce due effetti. L'uno che rimuove l'ostacolo posto dalla legge di non potere il feudatario alienare: l'altro, che concede una nuova investitura, e propriamente quella, che per diritto comune de' feudi dovrebbe chiedere il compratore fra lo spazio di un anno. Ecco le parole: *Investiturae sollemnitatem jure feudorum introductam hujus nostri Regni moribus fuisse diu abolitam, sed in ejus locum in Regno successit privilegium assensus. Si formam privilegii assensus, qui in Regno conceditur inspiciamus, procul dubio apparebit non tantum licentiam alienandi respectu venditoris continere, sed expressam confirmationem,* CONCESSIONEM, *ideoque* INVESTITURAM *respectu emptoris: postquam enim in eo alienandi licentia conceditur usque ad illa verba inclusive:* REGIUMQUE SUPER HIS PRÆSTAMUS ASSENSUM, ET CONSENSUM QUOAD EA BONA IN QUIBUS HABENT SUCCESSOREM, *statim converso sermone ad emptorem subjicitur:* VOLENTES ET DECERNENTES EXPRESSE DE EADEM SCIENTIA CERTA NOSTRA, QUOD PRÆSENS ASSENSUS, ET CONSENSUS SIT, ET ESSE DEBEAT PRÆDICTO EMPTORI, EJUSQUE HEREDIBUS, ET SUCCESSORIBUS EX CORPORE LEGITIME DESCENDENTIBUS, IN PERPETUUM, SEMPER STABILIS, REALIS, VALIDUS, FRUCTUOSUS, ET FIRMUS. *Certe hac est expressa confirmatio, seu potius* CONCESSIO, ET INVESTITURA *quae emptori fit, idque expressim declaravit Andreas cit.cap. Imperialem de probib. alienat. per Lot. num. 2. in fin. ubi postquam cum glossa ibi dixisset sufficere tacitum domini assensum ad validitatem alienationis feudi, subdit postea, in Regno Siciliae dicit constitutio, nisi de speciali Majestatis nostrae licentia confirmentur, quod est plusquam permittere, & bene statutum est, nec habet locum haec glossa in Regno, quia qui confirmat dat feudum, & ita etiam videtur loqui in dicto cap. 1. n. 8. qui successor: teneant: Privilegium igitur assensus in Regno duo in*

F   *se*

(1) *Feud. cap. fin. de feud. cognit. c. 1. de capit. Corr. cap. 1. de probib. feud. alienat. per Lot. §. fin. cap. imperialem §. praeterea si quis infeudatus de probib. alien. per Federicum.*

se continet, quæ jure comuni feudorum erant invicem separata, nempe permissionem, seu licentiam alienandi, quæ a domino venditori datur, & INVESTITURAM, quæ emptori, seu novo feudi acquisitori, tanquam novo Vassallo conceditur. Est igitur actus mixtus ex duplici substantia, sive ex duplici actu constitutus; & quidem quatenus licentiam alienandi continet removet obstaculum, quod alienationem impediebat, ac proinde contractum validat; qui erat de jure proprius effectus assensus. Quatenus vero INVESTITURAM supplet, NOVUM ACQUISITOREM in Vassallum recipit, illique feudi concessionem confert, quod est omnino ab alienandi licentiæ, & contractu alienationis separatum (1).

Dimostrato per assioma generale che nell' assenso alla vendita impartito si contenga la novella investitura de' feudi, fatta dal Principe al compratore; è tempo di rivolgerci ad esaminar se l'assenso impartito alla vendita di Casignano, Casoria, ed Olivola nell' anno 1729. e l' investitura in esso compresa, portin seco loro le formole del diritto de'Franchi, ovvero de' costumi Longobardi.

Nell'assenso legiamo scritto. *Fiat in forma... Tenore præsentium ex certa nostra scientia deliberate, & consulto ac ex gratia speciali præsens privilegium cum insertione, & data prædicti præinserti memorialis assensus, ut supra expediti, quoad expressa tantum, quatenus tamen rite, recteque processerint, partesque tanguntur, veris quidem existentibus prænarratis, naturaque feudi in aliquo non mutata; ITA TAMEN QUOD NON INDUCATUR DIVISIO VASSALLORUM, SEU JURISDICTIONIS, BONORUM FEUDALIUM OBLIGATORUM, SIVE OBLIGANDORUM, non obstante quod super bonis feudalibus processisse noscatur, præfatæ majestatis nomine expediri mandamus, ac omnibus in dicto præinserto memoriali expressis, & declaratis quatenus opus est de novo assentimur, & consentimus ex gratia, regiumque super his præstamus assensum, & consensum, quo ad ea bona, in quibus habet successorem*. E fin qui l' assenso toglie l' impedimento legale della proibita alienazion del feudo. Siegue l' investitura, che al novello feudatario si concede nello stesso privilegio di assenso. *Volentes & decernentes expresse de eadem scientia certa nostra, quod præsens regius assensus, & consensus sit & esse debeat præfato Baroni magnifico D.Aloysio Ronchi, ejusque heredibus, & successoribus LEGITIME DESCEN-* DEN-

(1) *De Ros. consult.* 13. *n.* 52. *ad* 53.

DENTIBUS *in perpetuum, valiturus a die data praeinserti memorialis.*

La lettura di un siffatto privilegio ne manifesta apertamente l'indole Franca. Ella comincia colla decretazione, *fiat in forma*, la quale significa *in forma Regiæ Cancellariæ* (1): Ma la forma della Cancelleria presente è per l'indole Franca: dunque l'assenso all'indole Franca si riferisce. Siegue la clausola, *natura feudi in aliquo non mutata* unitamente all' altra clausola: *dummodo non inducatur divisio Vassallorum*. Or tali clausole unite han tale, e tanta forza, che giungono a sostenere l'unità del feudo all' uso Franco, anche nell' ipotesi, che l'assenso fosse interposto su di un contratto, dove o l'indole Longobarda, o qualunque altra divisione si ritrovasse espressamente convenuta: La magistral dottrina è dell' Isernia, e del Freccia, rapportata dal Rocco nei seguenti termini: *Data hujusmodi mentione, ac assensu interposito per Dominum Regem, nunquam censetur feudi qualitatem innovasse, aut divisioni consensisse, si addita fuerit clausula, dummodo non fiat divisio Vassallorum, vel fuerit expressum, feudi natura in aliquo non mutata. Etenim clausulæ prædictæ ad impediendam divisionem præcipue apponuntur: ita ex Freccia, & Andrea firmat Regens de Ponte . . . . . . imo licet aliquo modo possit ex narrativa assensus colligi aliqua præsumtio divisionis; tamen interventu hujusmodi clausulæ, feudi natura in aliquo non mutata, talis præsumtio prorsus elideretur ex regula quod expressum facit cessare tacitum* (2).

Anzi il Deponte dopo avere colle medesime parole fissata l'esposta teoria su i principj adottati dai citati l'Isernia, e 'l Freccia, vi fa sua addizione dicendo: *Et propter hoc principaliter apponitur clausula, feudi natura in aliquo non mutata, ob quod assensus minime opitulatur, de quo late Freccia; sed maxime in Regno ubi vivitur jure Francorum* (3).

La clausola dunque *natura feudi in aliquo non mutata*, come quella, che fu unicamente introdotta dai Fiscali per escludere la divisione dei feudi, garantisce il nostro assunto, e molto più per la susseguente clausula *dummodo non inducatur divisio Vas-* F 2 *sal-*

(1) *Anna in Nepot. Const. Constit. divæ memoriæ. Num.* 67.
(2) *Rov. de Uff. rub.* 13. *parag.* 7. *num.* 54. & 55.
(3) *De Ponte conf.* 3. *n.* 38.

fallorum, la quale è chiaramente opposta al sistema Longobardo, nè altrimenti si appone, che nei soli feudi *de jure Francorum*.

Questa spiegazione vien favorita ancora dal confronto della formola degli assensi, che si spediscono pei feudi *de jure Longobardorum*. In essa leggonsi le seguenti parole: *Natura feudi in aliquo non mutata, non obstante quod inducatur divisio feudi, stante quod in successione prædicta vivitur jure Longobardorum* (1): quelle parole, *non obstante*, dimostrano ad evidenza, che la divisione del feudo, ed il diritto Longobardo siano cose contrarie alla natura dei feudi.

Ma vi è un altra ragione ancora, che a caratterizzar il nostro assenso per un privilegio *de jure Francorum* sicuramente ci conduce. La cancelleria de' Principi Svevi usava nelle carte d' investitura la formola *pro te, & heredibus tuis in perpetuum*. Passato il Regno agli Angioini, fin da' tempi di Carlo I. si aggiunse all' antica formola la nuova espressione *legitime descendentibus*, e si disse *pro te & heredibus tuis, & successoribus legitime descendentibus*, ovvero *descendentibus ex corpore*, che valea lo stesso. Surse dubbio nella interpetrazione di questa formola. Gli Avvocati Fiscali di quel tempo sostenea-no, che mercè di questa formola non dovessero succedere i fratelli, e le sorelle, perchè non discendeano dal corpo dell' ultimo investito. Carlo II. d'Angiò, spiegando a preghiere del Baronaggio la formola della sua cancellaria, col capitolo *Considerantes* stabilì due cose. La prima che ne' feudi, nella investitura de' quali una tal formola leggevasi, succedesse il fratello, e la sorella. La seconda che vi si succedesse colla legge della primogenitura. *Frater vel soror, fratri, vel sorori succedat: Primogeniture, ac masculini sexus prærogativa servetur*. Or dopo una tale spiegazione, ove nella investitura di un feudo si è incontrata la formola *pro heredibus suis ex suo corpore legitime descendentibus*, ovvero *pro heredibus legitime descendentibus*, che equivale, senza essersi fatta speciale menzione di successione Longobarda, non si è più nel nostro Regno dubitato, di esser quello un feudo, in cui si abbia a succedere *primogeniture, ac masculini sexus prærogativa servata*.

Legga nel privilegio il secondogenito D. Luigi Ronchi la seconda

(1) Si veggano i documenti da noi pubblicati.

da parte dell' assenso, che contiene l'investitura al suo avo comprator del feudo dal Principe accordata, e troverà ivi scritto: *quod præsens Regius assensus sit præfato Baroni magnifico Aloysio Ronchi, ejusque heredibus, & successoribus legitime descendentibus, in perpetuum valiturus*. E si ricordi che ove una tal formola siesi usata, Carlo II. d' Angiò prescrisse: *Primogenituræ, ac masculini sexus prærogativa servetur*. Egli adunque, che non potrebbe usare della primiera investitura del feudo, qualora esistesse, e fosse Longobarda, per non esser discendente da quello che ne fu investito; viene assolutamente escluso dalla novella investitura, che all'uso de' Franchi ebbe de' feudi il suo avolo Luigi seniore nell' assenso speditogli nell' anno 1719.

In somma il secondogenito D. Luigi dovrebbe ripetere sua ragione dalla volontà dell' acquirente, o dalla volontà dell' investiente. La volontà dell' acquirente, il quale ha voluto la successione primogeniale secondo il diritto de' Franchi, lo esclude. La volontà del Signore del feudo colla investitura secondo la forma Franca vieta la divisione del feudo, ed ammette alla successione i soli primogeniti. Dunque all' esclusione del secondogenito cospirano insieme la volontà dell' acquirente, in cui son comprese la volontà de' suoi discendenti, e la volontà dell' investiente: è per conseguente D. Luigi non ha azione per dimandar *parte* nella succession del feudo.

Sicchè dubbia sia stata nella prima origine la qualità del feudo di Casignano, sia stata ancora certamente Longobarda: siasi potuto dire qualunque cosa a favor de' secondogeniti in tempo che il feudo era nella Casa de' Sangri; sarà sempre certo, che pervenuto il feudo istesso in Casa Ronchi nella maniera divisata, non può reputarsi che Franco, individuo, primogeniale; perchè a farlo tale (lasciando star le altre ragioni da noi addotte ne' primi capi di questa Scrittura) combinano la volontà dell' acquistatore del feudo, il consenso del Fisco, l' approvazione del Tribunale del Real patrimonio, la Sovrana approvazione, e la investitura secondo il diritto de' Franchi.

CAPO IV.

Si confutano tutte le obbiezioni e di dritto, e di fatto proposte in nome di D. Luigi.

DUe ben lunghe allegazioni ha dato fuora il valente Avversario. In esse, e colla esposizione del nostro patrio diritto feudale, e colla serie dei fatti, che appajono fin dalle prime memorie, che conservansi del feudo di Casignano, cerca di avvalorare la pretensione del suo Cliente. E quantunque nelle cose già dette, vi sieno implicitamente cadute le risposte ad ogni qualunque sua proposizione; pur nondimeno sarebbe imperfetta la nostra fatica, se trascurassimo di mostrarne più da presso la particolare insussistenza. Seguendo pertanto lo stess'ordine della sua prima scrittura, in dove è sviluppato tutto il sistema di difesa, esamineremo prima il diritto, e poi il fatto.

Dirigendo egli il nostro Contradittore tutte le sue mire a far vedere, che il diritto Longobardo, anzichè il Franco fosse il vero diritto generale dei feudi, comincia dall'assumere, che quell' uso dei Francesi, che *dritto* presso di noi vien da tanti secoli chiamato, sia *singularissimo*, *anzichè comune nelle vaste Provincie della Francia* (1). Meravigliosa cosa in vero, che per un lontanissimo interesse della causa, debbansi porre sossopra le più salde, e stabilite nozioni; poichè non vi ha chi non sappia quel diritto di primogenitura, che forma uno dei principj nella giurisprudenza Francese (2). Il Montesquieu (3), il Pasquier Giureconsulto Francese, Ottone Frisigense (4), il Cujacio; tutti attestano, che la primogenitura ha luogo in tutti i feudi della Francia (5). Ne fa testimonianza ben anche il nostro Giannone (6): Ed oltre a ciò quella maniera di chiamare la successione di un solo nei feudi, *jus Francorum*, apertamente il dimostra.

Discendendo alle nostre provincie prende l'avveduto Avversario a di-

(1) Prima scrittura per D. Luigi *pag*. 8.
(2) *Montesq. esprit. des loix lib*. 31. *Cap*. 33.
(3) *Pasquer Rech. de la Franc. L*. 2. *Cap*. 18.
(4) *Otb. Frisig*. 2. *de ff. Federic. Cap*. 29.
(5) *Cujac. ad tit*. 9. *Feud. lib*. 1. *L. D*.
(6) *Giann. istor. civil. lib*. 11. *Cap*. 5.

a dimostrare, che per tutto il tempo dei Normanni, non altro diritto, che il Longobardo regolò le succesioni dei feudi, perchè se ne tratta nel *Codice Longobardo*; *che però il Codice Longobardo dovea regolare la successione feudale sino al tempo del Re Guglielmo* (1). Bisogna confessare, che il nostro Avversario ha avuto quella fortuna, che niuno prima di lui può vantare, e che niuno dopo incontrerà. Dov'è mai, che nel Codice Longobardo vi sieno leggi da' Principi Longobardi emanate, che faccian motto dei feudi?

I Longobardi non conobbero i feudi: ma al corpo del diritto Longobardo, dopo le leggi di Rotari, Grimoaldo, Liutprando, Rachi, ed Astolfo, vi si aggiunsero le costituzioni di Carlo Magno, Pipino, Lodovico, e Lotario, che qualche cosa intorno a' feudi determinarono; le quali perchè essi emanarono, non già come Principi della Francia, ed Imperadori dell'Occidente, ma come Re d'Italia, furono nel Regno Longobardico osservate. Ne' tempi susseguiti, dal veder queste leggi aggiunte al Codice Longobardo, senza riflettere, che fossero state da' Principi Franchi emanate, nacque l'errore di credere i Longobardi autori de' feudi in Italia, e di chiamar Longobardiche le consuetudini de' feudi, ch'ebbero luogo nella Lombardia. E dovrebbe ricordarsi il nostro Contraditore, che prima di Corrado il Salico, così chiamato, per essere stato condottiero, e Duca de' Franchi Orientali (due secoli e mezzo dopo caduto l'Impero Longobardo) mai non rinveniamo legge scritta su i feudi (2), che ne avesse la natura, e la succesione determinata.

Assume di più, che sotto i Normanni non vi furono altri diritti, che il Romano, ed il Longobardo; perlochè non facendosi motto di feudi nella legislazione Romana, alla moda Longobarda si dovettero regolare le succesioni. Ma si è da noi nel primo capo di questa scrittura a sufficienza dimostrato, ch' essendosi nel nostro Regno introdotti i feudi da' Normanni, e per la maggior parte a Principi Francesi conceduti, le usanze

F 4 Lon-

(1) *Ibid. pag.* 24. 25.

(2) *Feudorum leges suum præcipue incrementum, ne dicam exordium debent Currado I. Imperatori, cujus edictum argumento esse potest, inter veterum beneficia, feudi nomine donata, non parum discriminis intercessisse.* Muratori *Antiq. Italic. med. æv. diss. XI. p.* 610.

Longobarde in una picciolissima parte ne regolavano la successione, e propriamente in quelle famiglie *indigene*, che avendo delle concessioni feudali ricevuto, avvezze erano a vivere col dritto nazionale Longobardo. E chi voglia prendersi la pena di riscontrare il catalogo de' feudatarj sotto il Regno di Guglielmo II. formato, rileverà da questo documento della Storia Normanna, che pochissimi erano i feudi divisi fra più possessori; comparendo tutti gli altri per la maggior parte posseduti da un solo feudatario.

Tutto ciò non solo dai lumi della storia vien posto in chiaro; ma una costituzione di Guglielmo, e poi due di Federigo, lo dimostrano. La costituzione di Guglielmo *Puritatem*, che vien portata per dir così in trionfo dall'Avversario istesso, come quella, in cui si dicono comuni i soli diritti, Longobardo, e Romano, prescrive in mancanza delle costituzioni del Regno, decidersi le controversie *secundum adprobatas Consuetudines*. Le quali essendo, per lo intendimento del nostro Avversario stesso, le costumanze di particolari luoghi, come quelle di Bari, od altre da' Normanni approvate: è chiaro, che nella indicata costituzione si parli soltanto delle questioni *burgensi*, e non sia compresa affatto la successione feudale, per la quale eravi il diritto dominante Normannico, praticato in tutte le famiglie de' Francesi; che possederono i primi per la maggior parte tutti i feudi del Regno: anche perchè costoro aveano un loro nazionale per Cancelliere favorito nella Corte di Guglielmo (1).

All' intelligenza di tutto ciò ci conducono le costituzioni di Federigo, che immediatamente succedette ai Normanni. Egli in una sua costituzione *speciale* sotto il titolo *de jure Francorum in judiciis sublato* abolisce tutti i diritti de' Franchi; e vuole, che ugualmente sia considerato nell'amministrazione della giustizia il Longobardo, il Franco, ed il Romano.

Lo stesso Federigo però Principe di estesissime vedute, mentre abolì gli altri diritti de' Franchi, approvò quello della primogenitura nei feudi, ammettendo nella costituzione *Ut de successionibus* due diritti per la successione, il Franco, ed il Longobardo.

Non rifina il degnissimo Contraddittore. Fermandosi egli all'epoca di-

(1) *Ugo Falcand. Istor. Sicul. tom. 7. rerum Italic. pag.* 313. 317. 325. *Giann. lib.* 11. *cap.* 5.

di Federigo, s'impegna a provare, che la costituzione *In aliquibus* debba regolare ogni qualsivoglia successione, sia burgensatica, sia feudale; e che la costituzione *Ut de successionibus*, non fu ad altro oggetto emanata, che per accordare una speciale facoltà ai Franchi di succedere secondo il loro costume. Ma con buona pace, questo è un sovvertire le leggi di Federigo. La costituzione *In aliquibus.* parla dei burgensi, e non dei feudatarj; nè dalle parole *Francus, aut Longobardus, miles, vel burgensis* debbe inferirsi, che intende ancora parlare della successione feudale; che anzi queste parole dimostrano il contrario. Se il Franco nella successione dei feudi aveva diverso diritto da quello de' Longobardi, diritto fin d'allora già conosciuto da Federigo nella precedente costituzione *Ut de successionibus*; come mai si può dire, che ugual legge prescrisse per tutti? Tanto è ciò vero, che la rubrica indi apposta alla costituzione *Ut de successionibus*, porta *de successione nobilium in feudo*; diversa perciò da quella *In aliquibus*, che prescrive il general modo di succedere, tranne però quello dei feudi.

Di vantaggio, se la costituzione *In aliquibus* regolasse la successione de' feudi, vi potrebbero succedere tutti i collaterali di qualunque grado; perocchè non parlandosi quivi, che dei soli discendenti, la successione dei collaterali per lo diritto comune resta intatta. Ma forse è questo il tenore della successione dei collaterali nei feudi? Certamente che nò. Essa vien definita nella costituzione *Ut de successionibus*, con quella distinzione, che nel primo capo della presente scrittura abbiamo rimarcato. Sicchè quando non vogliamo renunziare al senso comune, ed alla vera intelligenza del diritto patrio; dovrem conchiudere, che la costituzione *In aliquibus* riguardasse le successioni burgensatiche: e che soltanto quella *Ut de successionibus*, sia stata la regolatrice della successione feudale. Nè può dirsi, che questa sia un favore ai Franchi accordato, perchè potessero a modo loro succedere nei feudi. Nella costituzione non si prescrive, che i nazionali Francesi soltanto serbassero il diritto di primogenitura; ma si distinguono i viventi *jure Francorum*, ed i viventi *jure Longobardorum*, due diritti differenti a seguirsi dai nostri Baroni.

Crede il Contradittore in seguito di tal' istoria di Federigo, che la moda di succedere alla Franca sia speciale, e che il diritto regolatore della general successione dei feudi, sia il Longobardo. Reca alcuni scrittori, che chiamano *speciale* la moda di suc-

succedere alla Franca, appoggiati su quelle parole della costituzione: *Qui specialiter vivunt jure Francorum*.

Agli argomenti tratti dalla storia, già si è diffusamente risposto. In quanto alle autorità, non mancano altri gravissimi scrittori, che reputarono il gius dei Franchi generale fin dai tempi di Federigo (1). A togliere ogni equivoco, rammentiamo quello, che sopra abbiam detto. Il diritto Longobardo, egualmente che il Romano, fu reputato jus comune nel nostro Regno; ma per rispetto degli affari civili, e delle successioni ne' beni allodiali. Non fu però l'istesso per li feudi, e per la successione de' feudi, che da' Normanni presso noi introdotti ricevérono da essi i regolamenti.

Passa quindi l'Avversario agli Angioini, e si studia di schivare i mali passi, sostenendo, che sotto tali Principi non vi fu mutazione alcuna dal diritto antico, e dalla costituzione di Federigo. Adduce in comprova molti esempj di feudi divisi in quei tempi; la quale cosa non gli neghiamo, se anche ora se ne conserva taluno. Termina con dire, *che non è stato fortunato a segno di aver ritrovato una legge dei secoli posteriori, che altera il dritto comune dei Longobardi, confirmato nella Costituzione di Federigo*.

Gran fatalità per lui! Senza uscire dagli Angioini, se volea essere fortunato a trovar legge posteriore, che alterasse il diritto comune dei Longobardi, poteva por mente al capitolo di Carlo II., *Considerantes*, che (come nel primo Capo abbiam veduto) fa questa alterazione prescrivendo, che in tutti i feudi dall'augusto suo padre conceduti, ed in tutti quelli, che in appresso sarebbero dati con l'addottata formola *pro se & heredibus ex corpore descendentibus*, si serbasse per la successione la prerogativa del sesso, e della età.

Invano ei ripiglia, che anche dopo del divisato capitolo vi restarono feudi Longobardi. Noi nol contrastiamo; e sarebbe opporsi all'espresse ultime parole del Legislatore. Gli rispondiamo però, che rimasero Longobardi alcuni pochi feudi, che ne' tempi antichi prima degli Angioini esistevano, come si rileva dalle parole istesse del mentovato capitolo: *Frater, vel soror fra-*

(1) *Cumia in verborum Francorum jur. num.* 8. *e* 9. *in fin. Canet. in verb. sed An. ju. ist. num.* 2. *e* 3. *& in verb. major natu*.

fratri vel forori fuccedat primogenituræ, ac mafculini fexus prærogativa fervata . . . . PETERIBUS *autem* FEUDIS *in illo ufu, ac jure manentibus, quod ad fucceffiones bujufmodi eis competit ex antiquo*. Volendosi anche autorità, leggasi nel margine di questa scrittura quel, che lasciò scritto su tal Capitolo il nostro Scrittore Fabio Capece Galeota (1).

Fi-

(1) *Quod Carolus Secundus in Capitulo* CONSIDERANTES *fub titulo de primogenituræ fucceffione duratura non induxerit folum, fed fuppofuerit, ut antiquitus inductum longe ante ipfius tempora jus primogenituræ generaliter in omnibus feudis, & fic nedum in feudis titulatis, fed etiam in feudis fimplicibus, & Baroniis, quas non comprehendi fub feudis titulatis, fed fimplicium feudorum jure cenferi, late in præcedenti controverfia fundavimus, ex fubfcriptis ponderando verba, contextum, & mentem Legislatoris, luce clarius credam me probaturum. Siquidem Carolus Secundus, ut gratiofe fe haberet, gratique animi fignum exhiberet Comitibus, & Baronibus Regni, quibus a tempore adventus Caroli primi fui Genitoris erant conceffa feuda pro fe, & fuis hæredibus, hoc adjecto ex fuo corpore legitime defcendentibus, ftatuit ex lege, perpetuo valitura, quod in fucceffionibus dictorum feudorum, quæ fcilicet erant conceffa a tempore adventus Caroli Primi fui Patris circa Comitibus, & Baronibus omnibus dicti Regni, fub dicta forma, & fic abfque illa claufula: Sexus, & ætatis prærogativa fervata, de qua nulla fit mentio. Ex qua conceffionis formula invaluerat abufus, ut ex dictis verbis ex corpore fcilicet legitime defcendentibus, fratres, vel forores primogeniti fratris, vel fororis fucceffione erant exclufi: Sancivit propterea Rex ipfe Carolus, ut abolito prorfus, & caffato iniquæ interpetrationis abufu, & fic ut non obftante adjectione dictæ claufulæ, ex corpore defcendentibus, ex qua frater, & foror a primogeniti fucceffione videbantur exclufi, frater, vel foror, fratri vel forori fuccedant primogenituræ, ac mafculini fexus prærogativa fervata, ex cujus decifione non tam evidentiffime inductum, quam apertiffime fuppofitum, ut ex dicta forma conceffionis pro fe, & hæredibus ex corpore legitime defcendentibus, nulla alia addita expreffione ætatis, vel primogenituræ (quæ ufque in hodiernum diem eft ufu frequenti comprobata, ut dicatur communis, & magis ufitata formula conceffionis feudorum) : Cenfeantur omnia feuda*

con-

Finalmente adduce il dotto avversario l'autorità del nostro Ferrara, dove scrive, che se il feudo sia Longobardo, non può dall'acquirente perturbarsi l'ordine della successione (1). E' verissimo che tali sono le parole dell'autore; ma bisognava leggere appresso. Subito egli soggiunge, che quante volte il feudo sia stato acquistato, o con aversi mira soltanto dell'acquirente, e de' suoi meriti, o con titolo oneroso, a seconda di quanto da noi in questa scrittura si è stabilito, non abbian diritto i discendenti d'impugnare la sua volontà, ancorchè il feudo fosse *ex pacto & providentia*, qualunque ella sia. *Quest*

concessa ab adventu Caroli Primi secundum consuetudinem Regni, quæ ab eo tempore generaliter invaluit, scilicet de jure Francorum; & sic sub ætatis prærogativa individua, scilicet quod tempore Constitutionis Federici juxta aliquorum sententiam erat jus speciale, ex tempore Caroli esset jus generale. Galeot. Contr. 3. *lib.* 2.

Diede motivo a così fatto ragionamento una quistione tra la Marchesa Bandina, nipote del Cardinal Bandina contro al Principe di Savelli per la successione del feudo di Antrodoto. E siccome la specie della questione era appieno uniforme all'articolo in disputa sulla natura di feudo Longobardo, o Franco; Così uniforme appieno al nostro assunto fu la decisione della Regia Camera, e del Collateral Consiglio. Sentasi dallo stesso Galeota = *Hic generalis, & controversus juris difficilis & intricatus articulus fuit decisus, facta relatione per Regiam Cameram, in Collaterali Consilio sub die* 5. *Decembris* 1625. *referente Dom. Simone Vaaz Comite Molæ ejusdem Regiæ Cameræ Præsid. J. C. integritate, morum candore, & rerum experientia præstanti, in Collaterali Consilio est provisum: in Feudo, seu Castro Antroduci possessores vivere de jure Francorum juxta votum Marchionissæ Bandini, ut in processu fol.* 778. *Et cum ex parte Ill. Principis Pauli, & Ducum Joannis, & Federici de Sabellis fuisset ne dum reclamatum, sed dictum de nullitate decreti, facto deposito juxta pragmaticam* 1. *aprilis* 1626. *Car.* 786., *fuit tandem decreto ejusdem Regiæ Cameræ facta iterum relatione in Collaterali sub die* 22. *Octobris* 1627. *cum Domino Rovito adjuncto provisum, nullitates non obstare, & solum pœnam Car.* 806.

(1) *Ferr. de Feud. part.* 2. *tit.* 1. *cap.* 2. *n.* 6.

= *Quæ autem* (ecco le parole) *descendentium favore hic præfinita sunt in feudis novis ex pacto , & providentia directi Domini largitione simpliciter obventis , non ita absolute sunt accipienda ; sed quoties propria contemplatione* (ait Camil. de Curte) *investitura vocati fuere , juxta theoricam Andreæ ab ipsomet relata , quod* (sunt ejus verba n.15.) *dignoscitur duobus modis , vel vere , vel præsumtive . Vere quando expresse concedens hoc dixerit , quod illorum contemplatione dabat : præsumtive quando fortasse merita illorum præcedebant , vel quando concessit patri , & filiis , nominando filios propriis nominibus . Caeterum si hæc deficiant , eorumque merita non sint descripta , vel meritorum , ac propriæ dilectionis incapaces fuisse liquet , contrarium dicendum . Etenim investitura tunc vocati non videntur directè ex absoluta concedentis voluntate , potius vero ex pacto , & providentia , sive industria patris acquirentis , ac stipulantis pro se , suisque liberis . Ideoque a patre magis , quam a directo Domino assequi ipsos infertur* (1).

Passa quindi a parlare dei feudi acquistati con titolo oneroso , e scrive quelle istesse teorie da noi spiegate . *Transeamus idcirco nunc ad feuda quæ oneroso adquiruntur titulo . Hæc sunt pretio seu pecunia , vel alio titulo æquipollenti comparata , atque idcirco feudistarum conclusioni jam recensitæ magis subsunt . Primi enim adquirentis factum , sive præceptum reliqui investitura vocati transgredi non valent* (2).

Ecco come il savio Giureconsulto dagli avversarii allegato (in luogo di favorire le strane pretensioni del secondogenito D.Luigi) a somiglianza degli altri scrittori da noi indicati , sostiene la disposizione fatta dal primo acquirente , perchè l'acquisto del feudo fu fatto con titolo di compra .

Passa il valentissimo contradittore agli argomenti di fatto . Molto tediosi saremmo , se a passo a passo volessimo seguirlo nella esposizione che ne fa : tanto maggiormente , che quanto da noi genuinamente si è detto nel principio di questa scrittura , dilegua tutte le tenebre , onde i fatti sono alcune volte coperti . Perchè però ogni dubbio resti rischiarato , svilupperemo con più posatezza certe obbiezioni , sulle quali l'avversario maggiormente si fonda .

Pre-

(1) *Idem n.* 8.
(2) *Idem n.* 12.

Pretende egli, che la qualità del feudo di Caſignano è ſtata ſempre di eſſer dividuo, e che tale, uopo è, ſi conſervi nella famiglia Ronchi. Ricordiamoci che le prime memorie, che ſi conſervano del feudo di Caſignano ſono nel 1418. in caſa Sanframundo, e ritroviamo che ſi poſſedeva da un ſolo. Dal 1452 comincia la diviſione, e ſeguita (ſenza però comprenderſi per quai titoli ſianvi parti poſſedute da perſone di diverſa famiglia) finchè Lucrezia Brancaccio cominciò a poſſederlo nel 1752., e d'allora in poi ſempre individuo, come *de jure Francorum*, ſi è poſſeduto. Di grazia dov'è la continuata diviſione? La prima origine ſi trova col poſſeſſo di un ſolo; poi ſe ne fa la diviſione per qualche tempo: finalmente ſi riuniſce, e ſi conſerva indiviſo per due ſecoli, e più anni. Per qual ragione dunque volendoſi dal poſſeſſo definire la qualità del feudo, dovremo attenerci al poſſeſſo di un tempo intermedio?

Le notizie di Casignano ſono dal principio del XV. ſecolo; Carlo II. d'Angiò montò ſul trono verſo la fine del XIII.; Non abbiamo niuna ragione da crederne anteriore la conceſſione a Carlo ſteſso, nè al ſuo genitore. E ſe è poſteriore a Carlo, almeno per le memorie, che ſi conſervano, Franco neceſsariamente debbe eſsere in virtù del capitolo rapportato; e però ogni poſseſso diviſo, che mai si poteſse allegare, di niun valore ſarebbe.

Noi abbiamo nel primo capo di queſta ſcrittura già detto, che facil coſa è il comprendere come mai lo ritroviamo per certo tempo diviſo, e diviſo tra perſone di diverſa famiglia, comechè Francico di ſua origine. Perciocchè dai lumi della ſtorica giuriſprudenza ſappiamo, che a' tempi di Ferdinando I., che montò ſul trono nel 1458. (ſei anni di divario dalla diviſione, che ritroviamo di Casignano) era ſolito di aggiungerſi nelle inveſtiture la permiſſione, di potersi in parte vendere il feudo (1). Accadde forſe, che i Sanframondi, i quali ricchiſſimi non erano, ne alienarono, ne vendettero, ne permutarono qualche porzione. Nè ſi dica che non conſervaſi un aſſenſo di ſimil fatta; perchè quella ſteſſa confuſione di archivj, che ci ha privato della prima inveſtitura di Caſignano, ha potuto beniſſimo diſperdere nella oſcurità de' tempi altri aſſenſi, ed altre inveſtiture poſteriori.

L'ul-

(1) *De-Pont. conſ.* 57.

L'ultima epoca, che apparisce è quella da Lucrezia Brancaccio in poi, epoca dalla quale sempre individuo *de jure Francorum* si è posseduto Casignano. Non replicheremo ciò che abbiam già detto dell'uso delle famiglie, che adottarono il jus de'Franchi, e ci asterremo di parlar della prescrizione, che assicura il diritto del nostro Cliente.

Finalmente nel 1727. esce il feudo da Casa Sangro, e và in quella di Ronchi. Se ombra di dubbio vi fosse sull'anteriore qualità del feudo, svanirebbe all'intutto per la famiglia Ronchi, ora in giudizio. La Casa Ronchi vive *jure Francorum*, come tutte le famiglie feudatarie al dì di oggi. L'acquirente Luigi, oltre a ciò, volle chiaramente spiegare la sua intenzione di comprarlo *jure Francorum*. Il Principe assentì all'alienazione, e nell'assenso vi è la investitura dettagliata colle formole *juris Francorum*. Che dunque si va ora di più rintracciando? Qual nocumento potrebbe arrecare alla Famiglia Ronchi l'altrui possesso, quando anche vi fosse?

L'altra obbiezione dell'Avversario è dalle parole dell'assenso. Una delle ordinarie clausole ad apporsi è quella: *Natura feudi in aliquo non mutata*. Desume da ciò d'avere il Principe non alterata la qualità Longobarda.

La clausola; *Natura feudi in aliquo non mutata*. Già niente ha che fare sulle contese fra i successori, e molto meno sul punto di dismembrazione; ma riguarda il solo interesse, e la sola cautela del Fisco. Ed invero stando alla proprietà delle parole, la natura, e sostanza del feudo consiste prima nella fedeltà (1), indi nel servigio (2); e finalmente nella economia, che il vassallo concessionario goda del dominio utile principalmente col patto di trasmetterlo alle sole persone comprese nell'investitura, ed in deficienza di queste restituirlo al padrone diretto, che è il Principe infeudante (3). Questa è quella natura di feudo che il Sovrano non volle mai immutata: e questa appunto diede motivo alla riserba contenuta

(1) *Isern. in cap. 1. quq. caus. Feud. ancit. Bosent. de Feud. divers. cap. 2. conclus. 59.*

(2) *Isern. in cap. de his qui feudum dare possunt.*

(3) *Cap. 1. §. 1. de controv. in Vass. & al. Bald. cons. 33. & DD. apud Sorg. enucleat. Forens. tom. 5. cap. 1. n. 11. 12. & sequentibus.*

ta nella prammatica detta de'9. capi, con cui l'Imperadore Carlo V. restituendo al Vicerè la qualità di potere interporre gli assensi, ne eccettuò nove Capi, tra' quali il caso della mutazione della natura del feudo (1). Nondimeno se per natura del feudo impropriando i vocaboli feudali vogliamo ancora intendere l'articolo della sua unità, o divisione; non potremo negare, che l'oggetto principale della divisata clausola tende unicamente a convalidare il punto della unione, ed a proscrivere qualunque idea di divisione, e di smembrazione (2). Ecco il perchè si ritrova ella sempre apposta negli assensi dei feudi *jure Francorum*, e sovente accoppiata (siccome per nostra buona ventura si verifica nel caso in questione) colla susseguente clausola, *dummodo non inducatur divisio vassallorum*.

L'ultimo punto di difesa dell'Avvocato del Sig. D. Luigi, cui fa d'uopo rispondere, è il giudicato del 1748. si contese allora in Regia Camera tra i fratelli Sangro, se il prezzo del venduto feudo di Casignano appartener dovesse al solo primogenito, o a tutti i fratelli. Dipendeva la decisione da vedersi se il feudo era di qualità Franca, o Longobarda. Il Tribunale decise, che Casignano era *de jure Longobardorum*. Crede il Contradittore, che questa decisione non mette più in dubbio le sue pretensioni, perchè avvalorate dal giudicato. Il giudicato della Camera è vero, ma niente ha di comune col caso presente. Nel 1748. Luigi di Sangro fratello del Principe di Fondi domandò in Regia Camera, com'è da credersi, la metà del prezzo di Casignano per essere, secondochè egli diceva, tal feudo di qualità Longobarda. In questo giudizio ei non s'intese, che il Principe di Fondi fratello di lui primogenito. La decisione gli fu favorevole, e la Camera dichiarò Casignano di qualità Longobarda. Quali vantaggi però avesse al secondogenito questa dichiarazione apportato, noi nol sappiamo. Ma chi non vede, che da questo giudicato niuno argomento può a suo favore trarre D. Luigi Ronchi? La contesa fu sul valore del Feudo di Casignano fra i due fratelli primo, e secondogenito della famiglia Sangro, i quali, come si è detto, nella narrazione avean venduto al Barone D.Luigi Ronchi questi stessi Feudi colla qualità di primogenitura, e ne avean promessa

(1) *Prag. n. de feudis.*
(2) *De Giorg. allegat. 5. n. 44. Capic. Galeota: Controv. juris lib. 2. controv. 23. n. 52. & seq.*

messa l'evizione. In questo giudizio non fu affatto inteso il Barone Ronchi, che de' Feudi era il legittimo possessore: dunque questo è il caso di non poter nuocere altrui *res inter alios acta*. Se cotesta causa si fosse agitata, e decisa, pria che il Barone Ronchi avesse il Feudo comprato, il giudicato sicuramente gli osterebbe; quando nell'atto del contratto non fosse intervenuto, tutto ciò, che da noi si è già accennato, e quando il primo *acquirente* del Feudo non vi avesse introdotto il diritto di primogenitura. La legge al proposito prescrive, di nuocere l'eccezion del giudicato al possessore, che succedette a colui, con cui in giudizio fu spedito: *Exceptio rei judicatæ nocebit ei, qui in dominium successit ejus, qui judicio expertus est* (1). Ma se il Barone Luigi Ronchi comprò il Feudo prima del giudicato, e comprollo colla qualità di primogenitura, come mai può sostenersi, che il giudicato accaduto venti anni dopo dell'acquisto, e tra coloro, che il Feudo non più possedeano, potesse in cosa alcuna pregiudicarlo? Questo è l'istesso, che sostenere di poter essere uno del suo diritto spogliato senza essere inteso.

Ma a finirla; non è la causa presente l'istessa che quella che si trattò nel 1748. Alcune ragioni allora potetter persuadere i giudici a reputar di usanza Longobarda presso la Casa Sangro il feudo: e forse ragioni, se non salde, almeno probabili. Ma quelle ragioni medesime svanirebbero nell'esame della causa, dopo che il feudo è passato in Casa Ronchi, nella quale è sicura la legge dell'esclusione per li secondogeniti, per tutte quelle ragioni che nel terzo capo di questa allegazione abbiamo esposte.

Noi intanto abbiam fatto soverchiamente lungo cammino per tener dietro al valente nostro Contradittore, e tempo è ormai di conchiudere questa qualunque siasi dimostrazione del diritto del Duca di S. Martino Barone D. Michele Ronchi, con ricordare al Tribunale della Regia Camera.

Che non abbia D. Luigi Ronchi nel presente giudizio affatto dimostrato di essere il feudo nella sua origine d'indole divisibile, e che nel dubbio si debba sempre riputare *de jure Francorum*: Che a farlo creder tale, oltre a più argomenti, che ci convingono di siffatta verità, concorra quello, di essersi in esso la primogenitura per lo stile delle famiglie, che l'han posseduto, da due secoli introdotta: Che quando anche fosse stato

(1) *L. 64. D. de re judicata.*

ſtato un feudo Longobardo quello, di cui diſputiamo, pure ne ſarebbe l' attual ſecondogenito dalla ſucceſſione eſcluſo, per la volontà del primo acquirente, anzi per la volontà ſua iſteſſa, giacchè l' acquiſtator del feudo in ſe comprendea le volontà tutte de' ſuoi diſcendenti, e potea dare al feudo quella legge di primogenitura, che in effetto gli diede: Che finalmente un tal diritto di primogenitura fu ſtabilito ancora col conſenſo del Fiſco, colle dichiarazioni della Regia Camera, e coll' approvazione Sovrana; ed ultimamente aſſicurato dalla legge della inveſtitura, che colle clauſole del diritto de' Franchi n' ebbe il compratore nell' aſſenſo ſpeditogli nell' anno 1729.

Napoli 20. Agoſto 1794.